

D.Lgs n. XXX, del xx yyyyyyyyyy 202X

Attuazione della direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Visto il Decreto 26 marzo 1991 recante “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

Visto il D.Lgs n. 31, del 2 febbraio 2001, di “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”

Visto il DECRETO 14 giugno 2017 di “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”.

Visto DECRETO 6 aprile 2004, n. 174, recante “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Vista LEGGE 4 agosto 2022 , n. 127. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

Visto/a/i

Visto/a/i

Visto/a/i

Sentito/a....

Sentito/a....

D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali)

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Sulla proposta del Dipartimento per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

1. per "acque destinate al consumo umano" si intendono:
 - a. tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176;
 - ~~b.~~ tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano
2. per "allacciamento idrico" si intende la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina nel punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato;
3. per "area di ricarica o **alimentazione**" *si intende la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di **ricarica** anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connessi artificialmente mediante opere di trasferimento idrico.*
4. per "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)" si intende il sistema informativo centralizzato finalizzato a garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'acquisizione, gestione, analisi e comunicazione dei dati sanitari e ambientali funzionali al controllo dell'attuazione delle prescrizioni del presente decreto, a garantire un idoneo accesso al pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; per "autorità sanitaria locale territorialmente competente" si intende la Azienda

sanitaria locale, l'Azienda Unità Sanitaria Locale o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;

5. per “controllo” della qualità delle acque destinate al consumo umano si intende l'insieme di attività effettuate regolarmente in conformità all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di conformità indicati nell'articolo 5.
6. per “edifici prioritari” o “locali prioritari” si intendono gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, in particolare per uso pubblico, come individuati in Allegato IX e nelle “Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune imbarcazioni ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184”, e successivi aggiornamenti;
7. per “ente di governo dell'ambito” (EGA) si intende la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato da L. 11 novembre 2014, n. 164;
8. per “evento pericoloso” si intende un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
9. per “filiera idro-potabile” si intende l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualità dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di estrazione delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, più in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso;
10. per “fornitura idro-potabile” si intende l'insieme di risorse, sistemi e attività operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;
11. per “gestore idro-potabile”, si intende: il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua per l'impresa alimentare;
12. per “gestore della distribuzione idrica interna” si intende il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
13. per “impresa alimentare” si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 14.

specificamente

definiti nell'Allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti

e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/idr. per “misura di controllo” si intende ogni azione o attività posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell’acqua o, comunque, un’alterazione indesiderata della qualità dell’acqua.

15. per “monitoraggio” si intende l’esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni per valutare il regolare funzionamento delle “misure di controllo” poste in essere nell’ambito della filiera idro-potabile.

Nota: il termine “monitoraggio” è spesso impropriamente anche utilizzato per indicare analisi di verifica della qualità delle acque ai punti di conformità (rubinetti).

Nota: per monitoraggio operativo, si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure su elementi significativi ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualità dell’acqua.

16. per “operatore del settore alimentare” si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
17. per “pericolo” si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
18. per “piano di sicurezza dell’acqua” si intende il piano attraverso il quale è definita ed implementata l’analisi di rischio della filiera idro-potabile, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate; esso comprende:
- a) una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, effettuata in conformità all’articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;
 - b) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell’acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili, in conformità all’articolo 8;
 - c) una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio, effettuata in conformità all’articolo 9.
19. per “punto di consegna” si intende il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) e normalmente è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore), fatte salve diverse specifiche condizioni contrattuali;
20. per “punto di utenza” o “punto d’uso” si intende il punto di uscita dell’acqua, da cui si può attingere o direttamente utilizzare acqua destinata a consumo umano, generalmente identificato nel rubinetto;
21. per “rete di distribuzione del gestore idro-potabile” si intende l’insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;
22. per “rischio” si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
23. per “Sistema Informativo Nazionale per la tutela delle Acque Italiane” (SINTAI) si intende lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni ambientali di ISPRA in linea con le finalità del SNPA e la Legge 132/2016, ai sensi della Parte III del DLgs. 152/2006, del Regolamento (CE) n. 401/2009 su "Agenzia Europea dell'Ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, DM MATTM 17 luglio 2009

“Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”

24. per “sistema o impianto di distribuzione interno” anche detto “rete di distribuzione interna” o “sistema di distribuzione domestico”, si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connessa direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
25. per “zona di fornitura idro-potabile” (“*water supply zone*” - WSZ), di seguito anche “zona di fornitura”, si intende una area definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

Articolo 3

Campo di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 2, comma 1), lettere a) e b).
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti devono essere conformi al presente decreto fino al punto in cui i valori di parametro di cui all'Allegato 1, parti A e B, devono essere rispettati ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera d, e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176;
 - b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
 - c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b):
 - i. provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto disciplinate dalla pertinente legislazione alimentare e comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo» (sistema HACCP);
 - ii. quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente;
 - d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi, diversi da quello potabile, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, come individuate in allegato VI.
4. Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli da 1 a 5 e gli articoli 9, 10, 13 e 14 del presente decreto e ai pertinenti allegati.
5. Le acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori sono soggette agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, parti A e B, del presente decreto.
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all'acqua di sorgente di cui al D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176.

7. I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, e ai pertinenti allegati.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti del presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D;
 - c) devono essere conformi ai valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 10;
 - d) sono adottate le misure necessarie previste dagli articoli 6 a 14.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano.
4. I gestori che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica utilizzando gli indicatori di perdita di rete specificamente definiti nell'Allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/idr. .
5. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro 2 anni dalla data di pubblicazione dei valori, prevista entro il 12 gennaio 2028, è stabilito un piano d'azione, nel caso in cui il tasso di perdita nazionale superi detta soglia stabilita.

Articolo 5

Punti di rispetto della conformità

1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza, in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;
 - b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

- c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
 - d) per le acque destinate al consumo utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa.
2. Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione si considera che il gestore idro-potabile abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna di cui all'articolo 2, comma 15.
 3. Per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni il gestore del sistema di distribuzione interno assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti in **articolo 9**.
 4. Fermo restando quanto stabilito ai **commi 2 e 3**, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro di cui al precedente comma 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto e si abbia evidenza che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno domestico o alla sua manutenzione:
 - a) l'autorità sanitaria territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, ad esempio:
 - i. raccomandando al gestore del sistema di distribuzione interno eventuali provvedimenti correttivi da adottare;
 - ii. ferma restando la responsabilità primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, vengano adottate, altre misure, tenuto conto della fattibilità tecnica e economica, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro a valle del punto di consegna;
 - b) l'autorità sanitaria territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Articolo 6

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio: obblighi generali

1. Ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi generali del presente decreto, la sicurezza delle acque destinate a consumo umano è improntata a un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio è finalizzato a valutare, controllare e gestire eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura -, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura.
2. L'approccio basato sul rischio garantisce con continuità lo scambio di informazioni tra gestori idro-potabili, gestori dei sistemi idrici interni degli edifici prioritari, e autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.
3. L'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio copre l'intera filiera idro-potabile fino al punto di conformità di cui all'**articolo 5**, con specifico riguardo ai seguenti elementi:

- a) valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità **all'articolo 7**;
 - b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili, in conformità all'**articolo 8**;
 - c) una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità **all'articolo 9**.
4. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 1, 2 e 3, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposti nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua*^{*}, elaborate dall'Istituto superiore di sanità.
 5. Le Regioni e Province Autonome provvedono affinché sia effettuata ed approvata una valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 7 e la mettono a disposizione delle Autorità sanitarie, delle Autorità di bacino distrettuali e dei Ministeri della salute e della transizione ecologica attraverso il Sistema SINTAI gestito da ISPRA.
 6. La valutazione e gestione del rischio di cui al **comma 5**, è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027 e riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.
 7. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al successivo art. 8, è effettuata dai gestori idro-potabili, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
 8. Per le finalità di cui al **precedente comma 7 e dell'articolo 8**, i gestori idro-potabili:
 - a) dimostrano l'adeguatezza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile (piani di sicurezza dell'acqua per la fornitura idro-potabile) fornendo ogni altra informazione rilevante ai sensi del successivo **articolo 8**, sottoponendo detti piani all'approvazione da parte dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dei successivi **commi 9 e 10**;
 - b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al piano di sicurezza dell'acqua per la fornitura idro-potabile siano costantemente mantenuti e aggiornati e resi disponibili, alle autorità sanitarie territorialmente competenti mediante la condivisione degli stessi al sistema di Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), secondo quanto indicato in **Allegato VII**; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi 6 anni a partire dalla prima valutazione di cui al comma 7;
 9. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al **successivo articolo 9**, è effettuata dai "gestori idrici della distribuzione interna" degli edifici e locali prioritari, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
 10. I gestori idrici della distribuzione interna:

^{*} Ai fine del decreto si dovrà considerare l'edizione più aggiornata delle Linee Guida. L'attuale edizione delle Linee Guida è in Rapporto ISTISAN 14/21, "Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Piani di Sicurezza dell'Acqua – PSA)", le successive modifiche e integrazioni delle Linee Guida, diffuse pubblicamente sul sito istituzionale di Ministero della Salute e ISS, saranno indicate con Circolare del Ministero della Salute.

- a) dimostrano su richiesta dell'autorità sanitaria locale competente il rispetto dei requisiti di cui all'**articolo 9**, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
 - b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento elaborato a norma del precedente **comma 9 e dell'articolo 9**, siano costantemente mantenuti e aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi 6 anni a partire dalla prima valutazione di cui al **comma 9**;
11. L'Istituto Superiore di Sanità, attraverso il "Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (Censia) di cui all'art. ..., e secondo gli indirizzi della "Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua" di cui al successivo comma 13, svolge le seguenti funzioni in materia di approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque (PSA):
- a) elaborare le "Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili ai sensi **degli articoli 6 e 8**" entro **180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto**, in base ai criteri di cui all'allegato VI e le sottopone alla valutazione e validazione da parte della "Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua" di cui al successivo **comma 13**;
 - b) coordinare il "*Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA*", istituito entro 180 giorni dalla istituzione del CeNSiA, con Decreto del Ministero della Salute su proposta di ISS, composto da esperti afferenti alle seguenti istituzioni:
 - i. Istituto Superiore di Sanità
 - ii. Ministero della Salute
 - iii. Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)
 - iv. Sistema nazionale per la Protezione ambientale (SNPA)
 - v. Ministero della Transizione Ecologica
 - vi. Ente di Governo di Ambito (EGA)
 - vii. ARERA
 - c) assicurare la formazione continua e la qualifica degli esperti del gruppo di lavoro di cui alla lettera b);
 - d) porre in essere le verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA anche attraverso verifiche **ispettive** sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui alla **lettera a)**;
 - e) formulare il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA di cui al precedente comma 8, da trasmettere al gestore idro-potabile, alla regione e alla ASL di competenza, ad ARERA, e da pubblicare sul sito web istituzionale di cui alla **lettera f)**;
 - f) elaborare la rendicontazione annuale sullo stato di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile da presentare alla Commissione di cui al **successivo comma 13** entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, e provvedere alla diffusione pubblica della rendicontazione approvata sul sistema informativo centralizzato di cui alla **lettera f)**;
 - g) elaborare il programma di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile da presentare alla Commissione di cui al **successivo comma 13** entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030;
12. Con Decreto del Ministero della Salute da adottare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto è istituita la

“Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua” presso il Ministero della Salute, della quale fanno parte: a) due rappresentanti del Ministero della Salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione; b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e) un rappresentante del sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA); un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità f) un rappresentante dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

13. La “Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua” di cui al precedente comma svolge le seguenti funzioni:
 - a) Valuta per l’approvazione le “Linee guida per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili” ai sensi degli articoli 6 e 8”, di cui al precedente comma 11, lettera a), e le successive revisioni, secondo i requisiti generali stabiliti in Allegato VII;
 - b) Valuta per l’approvazione, la rendicontazione annuale sullo stato di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile di cui al comma 11, lettera g) e il programma di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile di cui al comma 11, lettera h);
 - c) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza sulle funzioni di cui al presente articolo secondo un piano triennale di azioni.
14. Con Decreto del Ministero della Salute possono essere adottate norme di revisione dell’allegato VII “Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8” su proposta della Commissione di cui al precedente comma 13;
15. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano in toto ai fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’Autorità sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano e ferma restando l’esecuzione dei monitoraggi periodici conformemente al presente decreto.

Articolo 7

Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano

1. Le Regioni e Province Autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all’allegato VIII, di quelle rese disponibili dall’Ente d’Ambito e dal Gestore idro-potabile, nonché delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprese quelle reperibili dall’applicazione dell’art. 94 dello stesso decreto - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - e dai Piani di Sicurezza dell’Acqua di cui al Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano. Al fine di rendere più efficace l’azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di più punti di estrazione in una stessa area di ricarica, le Regioni e Province Autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali.
2. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
 - a) una caratterizzazione delle aree di ricarica per i punti di estrazione:

- i. una specificazione e mappatura delle aree di ricarica per i punti di estrazione;
 - ii. una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo Decreto;
 - iii. le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione delle aree di ricarica; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai gestori di acqua;
 - iv. una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di ricarica per i punti di estrazione;
- b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di ricarica per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell'acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana;
- c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe nelle aree di ricarica per i punti di estrazione, ad adeguata distanza dal punto di vista idrogeologico, o nelle acque non trattate, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
- i. parametri di cui all'allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all'articolo **12, comma 9**, del presente Decreto;
 - ii. inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, parte A dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - iii. sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - iv. inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 dell'allegato 1 alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rilevati nel territorio di competenza in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo 9 marzo 2009, n. 30
 - v. altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle Regioni sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
 - vi. sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
 - vii. sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma **12, comma 8, del presente Decreto.**

Ai fini della lettera a) del secondo comma, possono essere utilizzate, almeno le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 118, 117 e 120 e allegato 1 punto A.3.8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai fini della lettera b) del secondo comma può essere utilizzato, almeno, l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C e dell'allegato II da 2.3 a 2.5, del decreto medesimo.

le Regioni e le Province autonome scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del secondo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del

secondo comma, dagli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) o alla luce delle informazioni comunicate conformemente al comma 3.

Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al secondo comma, lettera c) teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le Regioni possono utilizzare, almeno, il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ad altra legislazione dell'Unione pertinente per le aree di ricarica per i punti di estrazione.

3. Le Regioni e le Province Autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di ricarica per i punti di estrazione o nelle acque non trattate, sono tenute ad informare le autorità sanitarie competenti delle tendenze, e delle quantità e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
4. Le Regioni e Province Autonome provvedono altresì a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano. Le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse all'Autorità sanitaria ed alle Direzioni regionale competenti. E del gestore idropotabile.
5. Sulla base dei risultati **della valutazione del rischio di cui ai commi 1 e 2**, le Regioni e Province autonome provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
 - a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo ove opportuno le Regioni provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
 - b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, nelle aree di ricarica per i punti di estrazione o nelle acque non trattate, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 del medesimo decreto.
 - c) valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto e qualsiasi altra zona pertinente.

Le Regioni e Province autonome provvedono affinché l'efficacia delle misure di cui al presente comma sia riesaminata ogni sei anni.

6. Le Regioni e Province autonome garantiscono che i gestori abbiano accesso alle informazioni di cui al **comma 2**. In particolare, i gestori interessati hanno accesso ai risultati del monitoraggio ottenuti a **norma del comma 2, lettera c)**.

Sulla base delle informazioni di cui ai **commi 2 e 3** le Regioni possono:

- a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;

- b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 3, lettera a) del presente decreto, senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
- i. non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. e
 - ii. nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all'uso umano.

7. Laddove un gestore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 5, secondo comma, lettera b), le Regioni garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di ricarica per i punti di estrazione, in conformità dell'articolo 12, comma 3 del presente decreto;

8. Le Regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - SNPA, trasmettono ad ISPRA ed al SINTAI ed aggiornano le informazioni di cui all'allegato VIII, relative alla mappatura delle aree di salvaguardia e delle stazioni di monitoraggio delle acque potabili, all'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano, ai dati SOE-WISE di cui al Regolamento 401/2009 (CE).
9. Le informazioni di cui al precedente comma 7, sono condivise con il sistema informativo "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)" di cui all'articolo 18, e sono rese disponibili ai Gestori idro-potabili per le finalità di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.
10. Per le finalità di cui ai precedenti commi 8 e 9, ISPRA e ISS, di concerto con i rispettivi ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA.

Articolo 8

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile

1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, elaborando il "piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile", anche ai fine dell'approvazione dello stesso, secondo i dettami di cui al precedente articolo 6, commi 7 e 8;
2. Il "piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile", di cui al precedente comma 1 è conforme ai seguenti criteri:
 - a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
 - b) comprende una analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di captazione di acque di origine marina;
 - c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle "zone di approvvigionamento idro-potabile";

- d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura idro-potabile includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite, dalla vulnerabilità dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuità della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura;
 - e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del presente decreto o all'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l'attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per la fornitura e un programma di controllo **conformemente all'articolo 12;**
 - h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze residue nell'acqua non compromettano l'espletamento degli obblighi generali di cui **all'articolo 4;**
 - i) verifica la conformità rispetto **agli articoli 11 e 12 per i materiali e i prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante** a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al **paragrafo 2**, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate a consumo umano in conformità alle prescrizioni generali di cui **all'articolo 13**, tenendo conto delle seguenti condizioni:
- a) possibilità di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, eccetto per i parametri fondamentali di cui all'allegato II, parte B, punto 1, nei seguenti casi:
 - i. sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del delle aree di ricarica di cui **all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;**
 - ii. quando un parametro può solo derivare dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero
 - iii. sulla base delle specifiche di cui **all'allegato II, parte C;**
 - iv. sulla base delle valutazioni dell'autorità competente, in fase di approvazione del "piano di sicurezza dell'acqua" del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'art. 8 comma 9, per cui sia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano.
 - b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno nelle acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 13 e/o aumento della frequenza del controllo interno nei seguenti casi:

- i. sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
 - oppure
 - ii. sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, parte C;
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura riguarda al minimo i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri fissati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8 e oggetto di controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 9.
 5. I sistemi di fornitura di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l'autorità sanitaria competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo.
 6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua siano esentati ai sensi del comma 5, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformità all'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 9

Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni

1. I gestori idrici della distribuzione interna di cui all'articolo 2, comma 10, per gli edifici prioritari di cui all'allegato IX effettuano una valutazione generale del rischio dei propri sistemi di distribuzione idrica interna, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, parte D, adottando le necessarie misure correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzino un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione interni.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1 si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le "Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184" e successive modifiche o revisioni, pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità, e comprende indirizzi specifici in merito a:
 - a) identificazione del gestore del sistema di distribuzione idrica interna negli edifici e locali prioritari;
 - b) definizione di criteri di valutazione e gestione dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione idrica interna degli edifici e locali, in base alle classi di priorità, di cui all'allegato IX, funzionali a prevenire e controllare rischi potenziali per la qualità dell'acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano,
 - c) controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, negli edifici in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell'acqua e la salute umana durante l'analisi generale effettuata in conformità al precedente comma 1;
 - d) informazione per i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione interno;
 - e) informazioni qualitative inerenti le caratteristiche chimiche e microbiologiche e di potabilità dell'acqua erogata agli utenti dai sistemi di distribuzione interna;

- f) per quanto concerne *Legionella*, efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie;
 - g) valutazione di rischio specifica per quanto concerne il piombo, raccomandando l'attuazione di misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione interna esistenti, tenendo conto della fattibilità tecnica e economica delle azioni.
3. Nei casi di non conformità ai punti d'uso dei locali pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2, associate al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, fatte salve le disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 5 commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui al successivo articolo 15.
 4. Le Regioni e Province Autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e s.m.i., e di altre norme regionali di settore.
 5. Le attività formative di cui al comma 4 sono condotte da esperti formati e qualificati dal *Gruppo di lavoro ad-hoc sulla sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi*¹.

Articolo 10

Requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. I materiali destinati ad essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per la captazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in altro modo, entrare in contatto con tali acque non devono:
 - a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
 - b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) favorire la crescita microbica;
 - d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli attesi per il raggiungimento delle finalità previste con l'utilizzo dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, assicura, ove necessario, l'efficacia pratica degli Atti di Esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184, e della revisione di detti Atti a cura della Commissione europea, sulla scorta del parere di ECHA, in base agli sviluppi scientifici e tecnologici, al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell'allegato V della suddetta Direttiva, comprendenti:

¹ Il *Gruppo di lavoro ad-hoc sulla sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi* è riconosciuto con Circolare del Ministero della Salute contestualmente all'adozione delle *Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184*.

- a) metodi di prova e criteri di accettabilità di sostanze di partenza, composizioni e costituenti da includere nelle rispettive liste positive europee, inclusi limiti di migrazione specifica e condizioni sperimentali da adottare per sostanze o materiali, stabiliti entro il 12 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 lettera a) della suddetta direttiva;
- b) liste positive europee di sostanze di partenza, composizioni o costituenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali o oggetti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei commi 3 e 4;
- c) la lista positiva europea di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell'elenco stabilito dalla Commissione europea a norma dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
- d) le prime liste positive europee da adottare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), sono basate, tra l'altro, sulle liste positive esistenti a livello nazionale, su altre disposizioni nazionali vigenti e sulle valutazioni dei rischi all'origine di tali liste nazionali;

le date di scadenza sono fissate sulla base di una raccomandazione dell'ECHA, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio allegiate alle Domande per l'inclusione di sostanze di partenza, composizioni o costituenti presentate dagli operatori economici e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate;

le liste positive europee sono stabilite entro il 12 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 lettera b) della Direttiva (UE) 2020/2184 e possono contenere altresì disposizioni transitorie;

- e) procedure e metodi di prova per sottoporre ad analisi e approvare materiali finali utilizzati in un oggetto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui alle liste positive europee, tra cui:
 - i. l'individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell'acqua di migrazione;
 - ii. i metodi di prova per valutare gli effetti sulla qualità dell'acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
 - iii. i criteri di accettazione/rifiuto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l'altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l'acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno;

Tali procedure e metodi di prova, sono stabiliti entro il 12 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 lettera c) della Direttiva (UE) 2020/2184;

3. Ai fini dell'inclusione o della rimozione dalle liste positive europee delle sostanze di partenza, composizioni o costituenti, gli Operatori economici o le Autorità pertinenti presentano domande all'ECHA.
4. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, assicura, ove necessario, l'efficacia pratica degli Atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184, al fine di stabilire una procedura — comprendente obblighi di informazione — relativa alla procedura di presentazione delle domande; la procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico. Gli Atti delegati di cui al presente comma prevedono altresì un termine entro

il quale il Comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, istituito ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblica un parere sulle domande presentate. Negli stessi Atti delegati possono altresì essere incluse ulteriori disposizioni procedurali circa la procedura di presentazione delle domande e la pubblicazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi e dell'ECHA.

5. Sono da considerarsi idonei al contatto con le acque destinate al consumo umano, in conformità ai requisiti di cui al comma 1:
 - a) gli oggetti contemplati nel presente articolo, approvati conformemente ai requisiti minimi specifici di igiene di cui al paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184, in attuazione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi del precedente comma 2;
 - b) fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 2, fatte salve eventuali disposizioni transitorie stabilite in relazione all'attuazione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi del precedente comma 2 lettera b, gli oggetti contemplati nel presente articolo conformi al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Attività produttive e con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio, del 6 aprile 2004, n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".
6. Possono essere immessi sul mercato ai fini del presente decreto solo gli oggetti destinati a entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano composti da materiali finali approvati ai sensi del presente decreto.
7. Agli oggetti contemplati dal presente articolo, approvati ai sensi del precedente comma 4, lettera b, si applica il Regolamento (UE) 2019/1020.
8. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità può adottare provvedimenti di protezione più rigorosi rispetto a quanto stabilito ai sensi del precedente comma 2, per l'uso di materiali finali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede;

Tali provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 193 TFUE, devono essere notificati alla Commissione europea da parte del Ministero della Salute.

9. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, assicura, ove necessario, l'efficacia pratica degli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 11 della Direttiva (UE) 2020/2184 in merito a disposizioni integrative relative alla procedura di valutazione della conformità applicabile agli oggetti contemplati dal presente articolo, sulla base dei moduli di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nello stabilire quale procedura di valutazione della conformità debba essere utilizzata, la Commissione europea garantisce il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della citata Direttiva, tenendo conto al contempo del principio di proporzionalità. A tal fine, la Commissione europea prende le mosse dal Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011, o una procedura sostanzialmente equivalente, tranne qualora ciò risultasse sproporzionato. Gli atti delegati di cui al presente comma contengono altresì norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, qualora tali organismi siano coinvolti nelle rispettive procedure di valutazione della conformità.
10. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, assicura, ove necessario, l'efficacia pratica dell'atto delegato adottato dalla Commissione europea, in merito a specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per

indicare che i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi al presente articolo.

11. Il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiorna, ove necessario, le norme stabilite nel presente articolo a seguito del riesame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 della Direttiva (UE) 2020/2184, del meccanismo istituito dal presente articolo e della relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio basata in particolare sull'esperienza acquisita con l'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 305/2011, in cui valuta:
 - a) che la regolamentazione delle materie contemplate dal presente articolo è adeguata a garantire in modo adeguato in tutta l'Unione la tutela della salute umana;
 - b) che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;
 - c) l'eventuale necessità di ulteriori proposte legislative nelle materie contemplate dal presente articolo.
12. In attesa dell'adozione degli atti di esecuzione di cui al **precedente comma 2**, le misure in materia di requisiti minimi specifici di igiene per i materiali, di cui al precedente comma 1, sono regolate dal Decreto 6 aprile 2004, n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

La durata di validità delle liste di cui agli allegati I, II e III del suddetto Decreto 6 aprile 2004, n. 174 è prorogata fino alla adozione degli atti esecuzioni di cui precedente comma 2.

Articolo 11

Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano

1. Per le finalità di cui **all'articolo 4**, i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento di acque destinate al consumo umano non devono:
 - a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dal presente decreto;
 - b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) favorire involontariamente la crescita microbica;
 - d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli attesi per il raggiungimento delle finalità previste con il trattamento.
2. I reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto in maniera tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'art. 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1, in applicazione **dell'articolo 4, comma 2** del presente decreto e utilizzando le pertinenti norme europee in materia di specifici reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di assicurare che la purezza dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi sia verificata e che la qualità di tali reagenti

chimici e i materiali filtranti attivi o passivi sia garantita, sono stabilite dal Ministero della Salute, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità secondo quanto definito in allegato X.

4. Il Ministero della Salute, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiorna, ove necessario, le prescrizioni tecniche di cui al comma 3, sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o di indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali.
5. Possono essere immessi sul mercato ai fini del presente decreto solo reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e registrati dall'Operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi («Banca dati reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi») istituito e gestito presso l'Istituto superiore di sanità, conformemente al sistema di autorizzazione e registrazione in allegato X entro il 12 gennaio 2029.
6. L'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 4 tiene conto della verifica della conformità alle prescrizioni tecniche di cui al comma 2 eseguita da un Organismo di certificazione accreditato ISO/IEC 17065, sulla base delle prove eseguite da un Laboratorio di prova accreditato ISO/IEC 17025, e conformemente ai requisiti e alle procedure in allegato X.
7. La «Banca dati reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi» ha le seguenti finalità:
 - a) consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi immessi sul mercato, ai relativi certificati rilasciati dagli Organismi di certificazione e agli Operatori economici interessati;
 - b) consentire l'identificazione unica dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi nel mercato interno e agevolarne la tracciabilità;
 - c) consentire agli operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione stabiliti nel successivo comma 8;
 - d) consentire alle Autorità competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.
8. I reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi autorizzati, all'atto dell'immissione in commercio devono riportare un'etichettatura di «idoneità al contatto con acqua destinata al consumo umano». Laddove non sia possibile per le dimensioni o forma del prodotto finito, l'etichettatura deve essere applicata sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento in modo tale da garantirne la rintracciabilità ed evidenziarne l'idoneità al contatto con le acque potabili.
9. Gli Operatori economici che producono i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi:
 - a) sono responsabili di garantire e mantenere per gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari;
 - b) mettono a disposizione delle Autorità competenti, tutte le informazioni che permettono di verificare la conformità dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi ai requisiti fissati nel presente decreto;
 - c) si assicura che la fornitura di reagenti chimici e i materiali filtranti attivi sia corredata delle attestazioni di conformità alle disposizioni del presente decreto descritte in allegato X;

l'Operatore economico informa tempestivamente l'Organismo di certificazione di qualsiasi modifica esercitata su uno specifico reagente chimico e materiale filtrante attivo o passivo già autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa quella riguardante il processo di produzione.

10. Gli Operatori economici che commercializzano reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi autorizzati ai sensi del presente regolamento, adottano misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili deterioramenti della qualità dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.
11. L'impresa, il gestore idropotabile o un qualsiasi soggetto che sia responsabile di interventi di realizzazione, ristrutturazione e riparazione degli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque potabili è tenuto a:
 - a) utilizzare esclusivamente reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi autorizzati ai sensi del presente regolamento;
 - b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi autorizzati, al fine di evitare il deterioramento della qualità dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.
12. L'impresa, il gestore idropotabile o un qualsiasi soggetto che si approvvigioni di reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto conserva, preferibilmente in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di conformità degli stessi descritte nell'allegato X, per almeno 5 anni dalla data del loro utilizzo, rendendola disponibile alle competenti autorità di controllo.
13. L'impresa o un qualsiasi soggetto che sia responsabile di interventi di realizzazione e installazione degli impianti idropotabili negli edifici successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel certificato di conformità degli impianti che rilasciano ai sensi del DM 37/2008, art. 7, include una relazione tecnica contenente la tipologia di reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi utilizzati e la dichiarazione di conformità degli stessi al presente regolamento.
14. La vigilanza sul territorio nazionale dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi utilizzati, prodotti e/o commercializzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è esercitata dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, conformemente al sistema riportato in allegato X.
15. Il controllo transfrontaliero dei ReMaF autorizzati in un Paese extra-UE in conformità ai requisiti del presente regolamento, è esercitato dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, conformemente al sistema riportato in allegato X.

Articolo 12

Controlli

1. I controlli della qualità delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attività effettuate regolarmente in conformità al presente articolo e all'allegato II, parte A e B, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di conformità indicati nell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le Regioni e Province autonome adottano programmi di controllo su base pluriennale o, al minimo, annuale, con il contributo delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, delle Agenzie ambientali regionali o provinciali, e dei gestori idro-potabili, secondo i seguenti criteri:
 - a) il programma di controllo si riferisce a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella regione o provincia autonoma;
 - b) il programma di controllo è stabilito in conformità agli obiettivi e ai requisiti di cui al presente articolo e all'Allegato II Parte A;

- c) il programma di controllo comprende la verifica dei requisiti minimi di qualità di della qualità delle acque destinate al consumo umano ai punti di conformità di cui all'articolo 5 comma 1 e tiene conto dei risultati della valutazione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di cui all'articolo 7 e dei sistemi di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8;
- d) per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano ai punti di conformità di cui all'articolo 5 comma 1, il programma di controllo:
 - i. si basa sulle zone di fornitura delle acque destinate al consumo umano;
 - ii. si articola in controlli esterni e controlli interni, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14, secondo i criteri di cui al successivo comma e);
 - iii. contiene le specifiche dei punti di prelievo dei campioni, definiti dalle autorità sanitarie territorialmente e conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, e dei tempi e dei modi per la sua attuazione, nonché le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte;
- e) ai fini della definizione del programma di controllo, i controlli esterni ed interni sono pianificati in modo coordinato, come di seguito specificato:
 - i. il numero di campioni previsto dalle tabella 1 dell'allegato II va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore;
 - ii. i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno;
 - iii. nell'assicurare un numero minimo di campioni annui previsto dalla tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo garantisce comunque una adeguata flessibilità in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale.

3. Il programma di controllo consiste dei seguenti elementi:

- a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, in conformità all'allegato II, fatta salva la possibilità di rimuovere uno di tali parametri dall'elenco nell'ambito dei controlli interni, in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), o all'articolo 8, comma 4, lettera a), qualora sia stato realizzato ed approvato un piano di sicurezza dell'acqua per la fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8 e all'allegato II, parte C;
- b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3;
- c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera d);
- d) il monitoraggio operativo, inteso come sequenza programmata di osservazioni o misure su elementi significativi ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualità dell'acqua, conformemente all'allegato II, parte A, punto 5;
- e) il controllo per quanto riguarda l'eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui al successivo comma 8, nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano, tenendo conto delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, comma 1, 2 e 3, e dei dati di monitoraggio

raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e direttive a questa connesse, o di altra pertinente legislazione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di monitoraggio;

- f) le verifiche e ispezioni sanitarie sull'area di estrazione delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), e all'articolo 9, comma 2, lettera c), incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori.
 - g) Le Regioni o Province autonome entro il 12 gennaio 2024 comunicano i programmi di controllo di cui al comma 2, per tutte le filiere idro-potabili di competenza; a decorrere dalla suddetta data, possibili integrazioni o modifiche ai programmi sono comunicate dalle Regioni o Province autonome entro 30 giorni dall'applicazione delle nuove misure;
 - h) La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata tramite l'inserimento dei dati e delle informazioni da parte della competente autorità sanitaria della Regione o Provincia Autonoma nel sistema informativo centralizzato (AnTeA) di cui all'articolo 19;
4. I controlli per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano ai punti di conformità di cui all'articolo 5 comma 1, per i parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C e D, sono definiti e effettuati in conformità alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
- a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nell'allegato III, parte A, mediante richiesta all'Istituto Superiore di Sanità, che, previa valutazioni del caso, comunicherà alla Commissione Europea, le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
 - b) per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
5. L'Istituto Superiore di Sanità recepisce, ove necessario, gli atti delegati della Commissione europea previsti per il 12 gennaio 2024 adottando una metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell'elenco di controllo di cui al presente articolo, comma 8, una volta soddisfatte le condizioni di cui a tale comma.
6. L'Istituto Superiore di Sanità recepisce, ove necessario, le linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, da stabilire da parte della Commissione europea previsti per il 12 gennaio 2024;
7. Il Ministero della Salute coadiuvato dall'Istituto Superiore di Sanità, recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo adottato dalla Commissione Europea, riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunità scientifica («elenco di controllo»), ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
8. L'elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al precedente comma 7:
- a) comprende sostanze e composti di cui è probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana;
 - b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi;

- c) comprende il primo elenco di controllo con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, includendo il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo;
 - d) è aggiornato con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della transizione ecologica e della trasmissione ecologica sulla base di indicazioni della Commissione Europea, su proposta di ISS e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale.
9. L'autorità sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni di cui all'art. 13 o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni di cui all'art. 14, nell'ambito del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'art. 8, o anche al di fuori di tale ambito.
10. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità e parere del Consiglio superiore di sanità sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I, di cui al comma 9, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui **all'articolo 4, comma 1**; I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente Decreto, con l'eccezione della torbidità, sono convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate, al minimo per i parametri di cui all'allegato I parte A e D e dell'Allegato III, parte B, tabella 1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono analisi per i controlli di cui al presente articolo, sono accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” – o ad altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Articolo 13

Controlli esterni

1. I controlli esterni sono svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'**articolo 12**.
2. Le Regioni o Province autonome inseriscono, a partire dal 12 gennaio 2024 nel sistema informativo centralizzato (AnTeA) di cui **all'articolo 18** i risultati dei controlli esterni;
3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata non oltre 90 giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre 180 giorni dal campionamento, nel caso di conformità ai parametri di cui all'Allegato I, parte A, B, C e D; nel caso di risultati non conformi la comunicazione dovrà essere notificata in ANTEA non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi di cui all'articolo 15;
4. I risultati dei controlli esterni di cui al precedente comma 2 sono resi accessibili dall'Istituto Superiore di Sanità ad ARERA per le specifiche finalità di competenza dell'Autorità;
- 5.** I dati dei controlli esterni di cui al precedente comma 2 sono integrati da ogni altra informazione rilevante da parte dell'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, sull'idoneità al consumo delle acque inclusi, in particolare i risultati dei controlli funzionali al giudizio di idoneità al consumo delle acque, di cui al **successivo comma 1**, e eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso **di cui all'articolo 15**;

6. Ove gli impianti di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di più Aziende sanitarie locali, la Regione o Provincia autonoma può individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni;
7. Per gli impianti di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le Regioni e Province autonome interessate;
8. Per le attività di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale può avvalersi dei laboratori delle Agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.
9. Il «giudizio di idoneità» dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Il giudizio di idoneità si basa sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestione del rischio di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e sulla base della conformità dei risultati dei controlli di cui al comma 10. Nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneità, la destinazione al consumo umano è subordinata di norma all'esecuzione di controlli esterni riferiti ai parametri di gruppo A e B di cui all'allegato II parte B, su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, se da destinare per la prima volta scopo potabile, o con una frequenza minima da stabilire, e comunque di almeno una volta l'anno, se già in corso di utilizzazione a scopo potabile.

10. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneità per acque da destinare per la prima volta al consumo umano può essere considerato anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati, sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.

Articolo 14

Controlli interni

1. I controlli interni sono svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale di propri laboratori di analisi o di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o di laboratori terzi, in tutti i casi conformi ai requisiti di cui all'articolo 12, comma 11;
3. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano controlli esterni di cui all'articolo 13.
4. I gestori idro-potabili comunicano alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni o Province competenti, a partire dal 12 gennaio 2024 i risultati dei controlli interni di cui al precedente comma 1, in base al programma di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, e di eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto, mediante inserimento dei dati in ANTEA di cui all'articolo 19;
5. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata non oltre 90 giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre 180 giorni dal campionamento, nel caso di conformità ai

parametri di cui all'Allegato I, parte A, B, C e D; nel caso di risultati non conformi la comunicazione dovrà essere notificata in ANTEA non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi di cui all'articolo 15;

6. I risultati dei controlli interni registrati sul sistema informativo ANTEA sono resi accessibili da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ad ARERA per le finalità di specifica propria competenza;
7. I risultati dei controlli interni registrati sul sistema informativo ANTEA di cui all'articolo 19, sono resi disponibili da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ad ISTAT per finalità di specifica propria competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 riguardanti le informazioni pertinenti ai fini della comunicazione a livello di Unione europea.

Articolo 15

Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente:
 - a) provvede affinché siano ricercate immediatamente la cause della non conformità;
 - b) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
 - c) provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana;
 - d) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano – nei casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana;
 - e) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parte D, provvede affinché siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, commi 3 e 4 e all'articolo 9 relativamente ai rischi dei sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
 - a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'Ente Autorità d'ambito l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti, limitazioni d'uso o altri provvedimenti, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate;
 - b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'Ente Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate;
 - c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a) informando contestualmente il gestore e l'Ente di Governo d'ambito. il Sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'Ente di governo

d'ambito ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare, secondo i seguenti principi:

- i. sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;
 - ii. le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente, e riguardano le condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua;
 - iii. una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio è comunicata tempestivamente ai consumatori.
3. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui **all'articolo 12, comma 8**, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorità Sanitaria territorialmente competente:
- a) ai sensi **dell'articolo 7**, richiede alla Regione o Provincia autonoma un adeguato monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano;
 - b) ai sensi dell'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento;
 - c) adotta eventuali provvedimenti correttivi conformemente al **comma 2**, ritenuti necessari per proteggere la salute umana.
4. Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro di cui al comma 1, l'Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Articolo 16

Deroghe.

1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, fino a un valore massimo ammissibile definito dalla stessa regione o provincia autonoma sulla base dei criteri di cui al successivo comma 3, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
2. Le deroghe stabilite in base al precedente comma 1, sono limitate alle seguenti circostanze:
 - a) punti di estrazione di acque destinate al consumo umano afferenti ad una nuova area di ricarica;
 - b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano per parametri recentemente ricercati o individuati;

- c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico utilizzato per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma 1 è stabilito con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma al Ministero della Salute, corredata dalle seguenti informazioni:
- a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa delle non conformità della risorsa idrica;
 - b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile proposto e durata necessaria di deroga;
 - c) area geografica, quantità di acqua fornita ogni giorno, popolazione interessata e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati;
 - d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
 - e) piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
 - f) durata della richiesta della deroga.
4. Le deroghe concesse da parte della Regione o provincia autonoma devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto ai commi 2 e 3, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, comunque limitatamente alle circostanze di cui al precedente **comma 2, lettera a) e b)**, su richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti di cui al precedente comma 4, il Ministero della Salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero della Transizione ecologica, valutata la documentazione pervenuta, può consentire la concessione di una seconda deroga da parte della Regione o provincia autonoma per un periodo inferiore ai tre anni.

La concessione della seconda deroga da parte della regione o provincia autonoma viene comunicata dal Ministero della Salute alla Commissione Europea entro tre mesi dalla concessione, unitamente ai risultati del riesame e alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga.

6. Tutti i provvedimenti di deroga di cui ai commi 4 e 5, riportano quanto segue:
- a) i motivi della deroga;
 - b) i parametri interessati, i risultati dei precedenti controlli pertinenti ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
 - c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati;
 - d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
 - e) una sintesi del piano relativo ai necessari provvedimenti correttivi, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
 - f) la durata della deroga.

7. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni o provincie autonome di cui ai **commi 4 e 5**, sono trasmessi al Ministero della Salute e al Ministero della Transizione ecologica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
8. In deroga a quanto disposto dai **commi da 1 a 7**, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma **dell'articolo 15**, sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro.

La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute conformemente alle disposizioni di cui **all'articolo 15** gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
9. Il ricorso alla procedura di cui al **comma 8** non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
10. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano.

Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga.

Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al **comma 8**, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
11. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli **articoli 7 e 8** e per la definizione dei programmi di controllo di cui **all'articolo 12**.
12. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Articolo 17

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1. Le Regioni e Province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto;
2. **Fatti salvi i provvedimenti in essere di cui ...INSERIRE SOGGETTI DESTINATARI ECC...,** al fine di assicurare gli obiettivi di cui al precedente **comma 1**, le Regioni e Province autonome:
 - a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senz'altro, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonché i motivi di tale mancanza di accesso;

- b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano di dette persone;
 - c) adottano le misure volte a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque almeno per edifici prioritari, inclusi aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
 - d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua di rubinetto:
 - i. creando dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia;
 - ii. favorendo la messa a disposizione di acqua potabile, a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
 - iii. avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità di tale acqua.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e il Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, promuovono a livello nazionale le opportune azioni definite nel Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, che mira a tutelare la salute umana attraverso una migliore gestione delle acque, nonché riducendo le malattie legate all'acqua, per migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua destinata al consumo umano, anche al fine di supportare la ratifica nazionale del Protocollo.
4. Le serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente **comma 2**, inclusa la percentuale della popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano, è resa disponibili dalle regioni e province autonome e trasmessa nel sistema informativo Antea, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornatae successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o contenitori.
5. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.
6. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.

Articolo 18

Informazioni al pubblico

- 1. I gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'**Allegato IV** e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- 2. Le informazioni di cui al precedente comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, senza doverne fare richiesta, nella forma più appropriata e facilmente accessibile, ad esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:

- a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
 - b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
 - c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del **fornitore di acqua**;
 - d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
 - e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'**Allegato IV**.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai **precedenti commi 1 e 2**, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui al **precedente comma 2** lettere a), e e)2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del Piano di Sicurezza dell'acqua di cui **all'allegato VII** e trasmesse almeno con periodicità semestrale all'Istituto Superiore di Sanità attraverso il sistema informativo AnTeA di cui al successivo **articolo 19**.
5. I **commi da 1 a 2** si applicano fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e le disposizioni attuative di tale direttiva quali il regolamento (CE) n. 1205/2008, la decisione 2009/442/CE, il regolamento (CE) n. 976/2009, il regolamento (UE) n. 268/2010, il regolamento (UE) n. 1089/2010, e la decisione 2019/1372/UE.

Articolo 19

Informazioni e relazioni relative al controllo dell'attuazione e istituzione dell'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)

1. Sulla base degli indirizzi del Ministero della Salute e delle indicazioni fornite dal Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto Superiore di Sanità istituisce entro il 12 luglio 2024, gestisce e aggiorna il sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA).

Il sistema informativo centralizzato "AnTeA", di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della Salute, è strutturato in coerenza con i sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea e con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale per le Autorità sanitarie e Ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, con le seguenti finalità:

- a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'integrazione, l'analisi, l'interpretazione e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi di cui **all'articolo 4**;
- b) assicurare la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

- c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato VII;
- d) assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati di cui al successivo comma 3, alla Commissione Europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
- e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalità di competenza con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l'Istituto nazionale di statistica, e con altre istituzioni nazionali, con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni internazionali.

2. Il sistema informativo centralizzato "AnTeA", di cui al comma 1, comprende:

- a) una serie di dati, da rendere disponibile entro il 12 gennaio 2029 e successivamente aggiornata almeno ogni sei anni, contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano, relative alla percentuale della popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano conformemente all'articolo 17; tale disposizione non si applica all'acqua in bottiglia o contenitori;
- b) una serie di dati, da rendere disponibile entro il 12 luglio 2027 e successivamente aggiornata almeno ogni sei anni, contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano effettuata conformemente all'articolo 7, compresi:
 - i. caratterizzazione delle aree di ricarica per i punti di estrazione comprendenti gli elementi definiti in articolo 7, comma 2, lettera a);
 - ii. risultati del monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti definiti in articolo 7, comma 2, lettera c);
 - iii. in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- c) una serie di dati, da rendere disponibile entro il 12 gennaio 2029 e successivamente aggiornata almeno ogni sei anni, contenente le informazioni relative alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni effettuata conformemente all'articolo 9, compresi:
 - i. i risultati dei controlli dei parametri associati alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b);
 - ii. in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 e sui progressi compiuti rispetto alle disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera g).
- d) una serie di dati, da rendere disponibile entro il 12 gennaio 2029 e successivamente aggiornata annualmente, relativa ai possibili casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, contenente i risultati dei controlli rilevati conformemente agli articoli 12, 13 e 14, nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità all'articolo 15;
- e) una serie di dati, da rendere disponibile entro il 12 gennaio 2029 e successivamente aggiornata annualmente, contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1.000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 15;

- f) una serie di dati da rendere disponibile entro il 12 gennaio 2029 e successivamente aggiornata annualmente, contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, comma 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 2.
3. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al precedente comma 3.
4. L'Istituto Superiore di Sanità, recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione della Commissione Europea per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire in merito agli elementi di cui al comma 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello di Unione, anche in merito alle relazioni di sintesi degli Stati membri, pubblicate e aggiornate in un quadro di sintesi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Articolo 20

Revisione e modifica degli allegati

1. È di competenza del Ministero della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministero della transizione ecologica:
- il recepimento delle revisioni e delle modifiche degli Allegati I, II, che la Commissione può apportare con periodicità almeno quinquennale alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nonché delle informazioni rese disponibili in conformità all'articolo 19;
 - il recepimento delle modifiche dell'Allegato III, ove necessario, e del valore di parametro del *bisfenolo-A* nell'allegato I, parte B, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 21, al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
 - la fissazione di valori per *parametri aggiuntivi* non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) articolo controlli;
 - l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'Allegato III, parte A, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
2. È di competenza del Ministero della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la modifica dell'allegato IV.
3. È di competenza del Ministero della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministero della transizione ecologica e dello Sviluppo Economico il recepimento delle revisioni e delle modifiche dell'Allegato V.
4. È di competenza del Ministero della salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità con Decreto da emanare di concerto con il Ministero della transizione ecologica la modifica dell'Allegato VI sulla identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto.
5. È di competenza del Ministero della salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità la modifica dell'Allegato VII sui criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8.

6. È di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale con decreto da adottare di concerto con il Ministero della salute la modifica dell'Allegato VIII,
7. È di competenza del Ministero della salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità la modifica dell'Allegato IX sulle classi di strutture prioritarie e non prioritarie di cui all'art. 10.
8. È di competenza del Ministero della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministero della transizione ecologica e dello Sviluppo Economico la modifica dell'allegato X sui requisiti e procedure per l'immissione in commercio di reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi (ReMaF) da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, la vigilanza sul territorio nazionale e i controlli all'importazione

Articolo 21

Competenze delle regioni speciali e province autonome.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 22

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato penale, chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxxx a € xxxx (£ 20-120 mln).
2. Salvo che il fatto costituisca reato penale, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxxx a € xxxx (£ 10-60mln).
3. Salvo che il fatto costituisca reato penale, si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, seppur lo sia nel punto di consegna, che ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati.
4. Salvo che il fatto costituisca reato penale, l'inosservanza dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità delle prescrizioni imposte dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 4, e dell'articolo 14, comma 4, nonché dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, è punita:
 5. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxxx a € xxxx (£ 0,5-3mln) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;
 6. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxxx a € xxxx (£ 10-60mln) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;
 7. con la sanzione amministrativa pecuniaria da da € xxxx a € xxxx (£ 20-120mln) se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura di acqua destinata al consumo umano.
8. Salvo che il fatto costituisca reato penale, la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 13-ter, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 3.0987.
9. Salvo che il fatto costituisca reato penale,
10. Gli Stati membri, entro il 12 gennaio 2023, notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 23

Norme transitorie

1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio, ivi inclusi i controlli di cui all'articolo 12.
2. Until 12 January 2026, water suppliers shall not be obliged to monitor water intended for human consumption in accordance with Article 13 for the parameters listed in paragraph 1 of this Article.

Articolo 24

Abrogazioni

All'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
- Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1991, norme tecniche di prima attuazione del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva cee n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16-4-1987, n.183.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Enterococchi intestinali	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»
Escherichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»

Parte B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	10	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
Bisfenolo A	2,5	µg/l	
Boro	1,5	mg/l	Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l'acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee.
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Clorito	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorito, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione. Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026.
Cromo	25	µg/l	Il valore di parametro del cromo deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo fino al 11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l.

			Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori idro-potabili, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l'origine non è geogenica.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2-dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Acidi aloacetici (HAAs)	60	µg/l	Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.
Piombo	5,0	µg/l	Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.
			Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di erogazione dei sistemi di distribuzione interni negli edifici prioritari. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), si applica il valore di parametro di 5,0 µg/l per l'acqua di rubinetto.
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell'acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze).
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nitriti	0,50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Antiparassitari	0,10	µg/l	Per «antiparassitari» s'intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — alghecidici organici — rodenticidi organici — slimicidi organici — prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)

			<p>e relativi metaboliti ai sensi dell'articolo 3, punto 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano.</p> <p>Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori.</p>
			<p>Il valore di ad ogni singolo parametro di 0,10 µg/l si applica antiparassitario.</p> <p>Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l.</p> <p>Gli Stati membri definiscono un valore indicativo per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti di pesticidi nell'acqua destinata al consumo umano.</p> <p>Il monitoraggio è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura.</p> <p>Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.</p>
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
PFAS Totale	0,50	µg/l	<p>Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche.</p> <p>Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6. Le Regioni e Province Autonome possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS».</p> <p>L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque potabili, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'Istituto Superiore di Sanità può adottare valori più cautelativi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoro alchiliche della popolazione interessata.</p>
Somma di PFAS	0,10	µg/l	<p>Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}-$, $n \geq 3$) o un gruppo perfluoroalchilicetere con due o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n e $m \geq 1$).</p> <p>L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque potabili, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'Istituto Superiore di Sanità può adottare valori più cautelativi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoro alchiliche della popolazione interessata.</p>
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Selenio	20	µg/l	Il valore di parametro di 30 µg/l si applica per le regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero comportare livelli elevati di selenio nelle acque sotterranee.
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di tali due parametri.
Triometani — Totale	100	µg/l	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione. Essa è la somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodichlorometano.
Uranio	30	µg/l	
Vanadio	140	µg/l	
Vinilcloruro	0,50	µg/l	Il valore di parametro di 0,50 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Parte C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Clostridium perfringens spore comprese	0	Numero/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio.
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2 500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	L'acqua non deve essere aggressiva.
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	L'acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Solfato	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml».

			Per la valutazione di rischio e la valutazione di conformità ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 13400 del 1 aprile 2021.
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Non è necessario misurare questo parametro per forniture d'acqua inferiori a 10.000 m ³ al giorno.
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Legionella	< 1 000	CFU/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14. Le azioni previste a tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di Legionella.
Piombo	5,0	µg/l	Questo Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l. valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni negli edifici prioritari.
	5,0	µg/l	Il valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14 e deve essere rispettato almeno al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni negli edifici prioritari. Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell'24.11.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Parte A

Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano.

1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) individuare le misure più adeguate per prevenire e tenere sotto controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
 - b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano rispettati;
2. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni;
 - b) possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischi ambientali, climatici e sanitari.
3. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano includono una delle seguenti misure o una loro combinazione:
 - a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
 - b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo;
 - c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
 - d) ispezioni dell'area di estrazione delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), e all'articolo 9, comma 2, lettera c).
4. I programmi di controllo riguardano:
 - a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano;
 - b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento;
 - c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile;
 - d) rete di distribuzione interna;;
 - e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
 - f) le acque confezionate;
 - g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b);
 - h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove necessario, l'idoneità delle strutture e del mezzo di trasporto;
 - i) ogni altro luogo e condizione rilevante per la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa;

k) la qualità dei materiali e dei reagenti e le condizioni di conservazione e impiego di questi.

5. I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo funzionale principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua nella filiera idro-potabile, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della «torbidità in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro operativo	Valore di riferimento
Torbidità delle acque in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua	0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU
Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura	Frequenza minima di campionamento e analisi
≤ 1 000	Settimanale
> 1 000 fino a ≤ 10 000	Una volta al giorno
> 10 000	Continuo

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura	Note
Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	unità formanti colonia (UFC)/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 UFC/100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo.

6. La verifica dei requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai punti di conformità di cui all'articolo 5 comma 1, costituisce una parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto indicato in art. 12 comma 2, lettera c). A tal fine le Regioni e Province Autonome, avvalendosi delle Autorità Sanitarie e Ambientali territorialmente competenti, degli Enti di Governo di Ambito e dei gestori idro-potabili, definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attività di campionamento e analisi per la verifica della conformità attraverso le seguenti fasi.

- Si predispongono un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo, ii) gestore idro-potabile, iii) i comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) la relativa popolazione complessiva servita;
- Si prendono in esame tutte le zone di fornitura;

- c) per ogni zona di fornitura presa in esame si provvede a:
- i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorità di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi:
 - popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura;
 - analisi di rischio eseguita in base agli **articoli 6, 7, 8, 9, 10**, con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti climatici;
 - dati dei controlli storici;
 - ogni altra informazione rilevante, tra cui reclami delle utenze e dati sulle perdite di rete;
 - risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli;
 - necessità di garantire la più estesa copertura delle zone di fornitura nel tempo;
 - ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle prescrizioni di cui all'**art. 12, 13 e 14** e dell'**allegato II b**.
- d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura del riesame del programma.
- e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorità competenti e ai gestori idro-potabili.

Parte B

Parametri e frequenze di campionamento

1. Elenco dei parametri

Gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:

- a) *Escherichia coli* (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività;
- b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio del sistema di fornitura a norma dell'**articolo 8** e alla parte C del presente allegato.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;
- b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere oggetto di una riduzione dovuta a una valutazione del rischio della fornitura conformemente all'**articolo 8** 9 e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre monitorati almeno con la frequenza indicata nella tabella 1 del punto

Gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'**articolo 4** 5, eccetto i parametri dell'allegato I, parte D, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio della fornitura effettuata conformemente **all'articolo 8** 9 e alla parte C del presente allegato.

2. Frequenza di campionamento

Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura idro-potabile (cfr. note 1 e 2) m ³		Parametri — gruppo A numero di campioni all'anno	Parametri — gruppo B numero di campioni all'anno
< 10	< 10	> 0 (cfr. nota 3)	> 0 (cfr. nota 3)
≥ 10	≤ 100	2	1 (cfr. nota 4)
> 100	≤ 1 000	4	1
> 1 000	≤ 10 000	4 per i primi 1 000 m ³ /d + 3 per ogni 1 000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)	1 per i primi 1 000 m ³ /d + 1 per ogni 4 500 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)
> 10 000	≤ 100 000		3 per i primi 10.000 m ³ /d + 1 per ogni 10.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)
> 100 000			12 per i primi 100.000 m ³ /d + 1 per ogni 25.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)

Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 2: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m³/d = 16 campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi 1 000 m³/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m³/d).

Nota 3: per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un'esonazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), la frequenza minima di campionamento è stabilita per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all'anno.

Nota 4: La frequenza di campionamento può essere ridotta, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all'articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei anni come pure siano monitorati nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d'acqua o siano realizzate modifiche a tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell'acqua.

Parte C

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 8-9, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli imposti a norma dell'articolo 12, comma 1;
 - b) è necessario procedere a ulteriori monitoraggi supplementari ai fini dell'articolo 12, commi 9 e 10;
 - c) è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A del presente allegato;
 - d) è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b), 7, comma 4, lettera a).

2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, nell'ambito dei controlli interni può essere ridotto l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
- l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 4 §;
 - per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
 - per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
 - per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
 - per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.
- I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 2), lettera b) a 2), lettera e), che siano già disponibili entro il 12 gennaio 2021, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

- I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 5 -6, comma 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
- Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
 - i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
 - i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
- I campioni per il controllo della Legionella nei sistemi di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione della Legionella, nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica alla Legionella, o entrambi. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella.

4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l'eccezione della torbidità, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l'equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:

- a) *Escherichia coli* (*E. coli*) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);
- b) Enterococchi intestinali (EN ISO 7899-2);
- c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222);
- d) *Clostridium perfringens* spore comprese (EN ISO 14189);
- e) *Legionella* (EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell'allegato I, parte D);
per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non basati sulla coltura, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR;
- f) colifagi somatici;

per il monitoraggio operativo, è possibile utilizzare l'allegato II, parte A, norme EN ISO 10705-2 e EN ISO 10705-3.

Per la ricerca di parametri microbiologici Raccomandazione Rapporto ISTISAN

Parte B

Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. Parametri chimici e indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. pari al 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1 del presente allegato. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell'allegato I della presente direttiva.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I.

Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento.

Tabella 1 Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
Bisfenolo A	50	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Clorato	40	
Clorite	40	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	0,2	cfr. nota 4
Ferro	30	
Piombo	30	
Manganese	30	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
Ossidabilità	50	cfr. nota 5
Antiparassitari	30	cfr. nota 6
PFAS	50	
Idrocarburi policiclici aromatici	40	cfr. nota 7
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	40	cfr. nota 8
Tricloroetene	40	cfr. nota 8
Triometano totale	40	cfr. nota 7
Carbonio organico totale (TOC)	30	cfr. nota 9
Torbidità	30	cfr. nota 10
Uranio	30	
Vinilcloruro	50	

2. Note alla tabella 1

Nota 1: L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore di parametro indicato nella tabella, o

qualsiasi valore più stringente. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

- Nota 2 : In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).
- Nota 3 : Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
- Nota 4 : Il valore dell'incertezza di misura è espresso in unità pH.
- Nota 5 : Metodo di riferimento: EN ISO 8467.
- Nota 6 : Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.
- Nota 7 : Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.
- Nota 8 : Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.
- Nota 9 : L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.
- Nota 10 : L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.

3. Somma di PFAS

Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche che la Commissione stabilisce entro il 12 gennaio 2024:

- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluorooctanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanossolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluorooctansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico
- acido perfluorododecansolfonico
- acido perfluorotridecansolfonico

..... INTEGRARE

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di ricarica per punti di estrazione effettuata in conformità dell'articolo 7 conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua.

I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale » e «somma di PFAS» tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui all'articolo 7 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.

Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione Europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», per i controlli analitici interni ed esterni ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

- sono adottate le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7 e s.m.i. o metodi alternativi che garantiscano in ogni caso caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto;
- sono contemplate almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque ([GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36](#)).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile

Le informazioni ai punti seguenti sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivati

- 1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;
- 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4 §; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
- 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, parte C e relativi valori:
 - a) durezza;
 - b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
 - calcio Ca;
 - magnesio Mg;
 - potassio K;
- 4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8;
- 5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
- 6) per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su:
 - a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all'articolo 4, comma 5 -4;
 - b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile;
 - c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell'articolo 17 (*definire quali misure per riferirle al relativo articolo*), nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile;
 - d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idro-potabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
- 7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.

B. Informazioni da parte delle regioni e Province Autonome

In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15 §, le Regioni e Province Autonome, rendono disponibili tempestivamente informazioni *relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo*.

ALLEGATO V

PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 ~~44~~

Gruppi di materiali

1. Materiali organici

I materiali organici sono composti esclusivamente di:

- a) sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo europeo delle sostanze di partenza che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 10 ~~44~~, paragrafo 2, primo comma, lettera b); e
- b) sostanze riguardo alle quali non è possibile che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso.

I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

2. Materiali metallici

Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell'elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 10 ~~44~~, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Sono rispettati i limiti previsti nell'elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all'utilizzo di detti prodotti.

I materiali metallici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti.

3. Materiali cementizi

I materiali cementizi sono composti esclusivamente da uno o più degli elementi seguenti:

- a) componenti organici figuranti nell'elenco positivo europeo dei componenti che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 10 ~~44~~, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
- b) componenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano; o
- c) componenti inorganici.

I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

4. Smalti e materiali ceramici

Gli smalti e i materiali ceramici sono composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti negli elenchi positivi europei delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 10 ~~44~~, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dopo aver proceduto ad una valutazione degli elementi utilizzati nella composizione di tali materiali.

Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

5. Deroghe alla valutazione dei materiali utilizzati in componenti minori e assemblati

Per i prodotti assemblati: componenti, parti e materiali minori sono descritti in dettaglio e la prova è di conseguenza ridotta. A tale scopo «minori» fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano tale da non rendere necessaria una prova completa.

Tabella 1 Prove legate ai tipi di materiali

Criteri	Organico (cfr. nota 1)	Metallico (cfr. nota 2)	Cementizio	Smalti e materiali ceramici
Elenchi positivi europei				
Elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per materiali organici	X	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo europeo delle composizioni metalliche accettate	N.N.	X	N.N.	N.N.
Elenco positivo europeo dei componenti per materiali cementizi	N.N.	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo europeo delle composizioni per smalti e materiali ceramici	N.N.	N.N.	N.N.	X
Prove organolettiche				
Odore e sapore	X	N.N.	X	N.N.
Colore e torbidità	X	N.N.	X	N.N.
Valutazioni generali d'igiene				
Lisciviazione del carbonio organico totale	X	N.N.	X	N.N.
Residui di superficie (metalli)	N.N.	X	N.N.	N.N.
Prove di migrazione				
Parametri pertinenti della presente direttiva	X	X	X	X
concentrazione massima tollerata (MTC) delle sostanze figuranti nell'elenco positivo	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.
Sostanze non attese (GCMS)	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.
Conformità all'elenco delle composizioni	N.N.	X	N.N.	X
Aumento della crescita microbica	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.

N.N.: non necessario

MTC: concentrazione massima tollerata (MTC) al rubinetto (sulla base sia del parere dell'ECHA ai fini dell'inclusione della sostanza nell'elenco positivo europeo, sia di un limite di migrazione specifica stabilito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione () e tenendo conto di un fattore di attribuzione del 10 % e di un consumo di due litri di acqua al giorno).

GCMS: gascromatografia — spettrometria di massa (metodo di screening)

Nota 1: Deroghe specifiche da determinare in linea con il punto 5 del presente allegato.

Nota 2: I metalli non sono sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i valori di parametro stabiliti nell'allegato I è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica.

Nota 3: In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ([GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1](#)).

ALLEGATO VI

IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO

Ai sensi e per le finalità del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione del presente Decreto quelle acque la cui qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilità di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, e quelle acque la cui qualità è regolata da normative specifiche, diverse dal presente Decreto.

Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione del decreto poiché non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo.

CATEGORIE D'USO	USO SPECIFICO DELL'ACQUA
Agricolo	<ul style="list-style-type: none">– uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia– lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali agricole– preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti
Civile	<ul style="list-style-type: none">– lavaggio di strade e di superfici ad uso civile– spurgo di fognature– alimentazione impianti antincendio– lavaggio materiali inerti
Idroelettrico	<ul style="list-style-type: none">– produzione di energia elettrica o di forza motrice
Uso industriale, estrattivo, e produzione di beni e servizi,	<ul style="list-style-type: none">– refrigerazione da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali– funzionamento di impianti di autolavaggio– recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore– torri di raffreddamento– minerario ed estrattivo

Note:

La lista sopra riportata non è da intendere come esaustiva.

Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore è potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica.

Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata, o anche sussistano circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni:

- segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;
- adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano;
- inequivocabile identificazione delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;

- assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di “Acqua non potabile”, con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso;
- divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.

ALLEGATO VII

Criteria di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8

Parte I:

Criteria minimi per l'approvazione di un PSA

I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, secondo il modello dei “*Water safety plans*” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposto nelle Linee guida nazionali sui “Piani di sicurezza dell’acqua” emesse dall’Istituto superiore di sanità (ISS), assicurando e fornendo evidenze della conformità alle prescrizioni dell’art. 6, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 8.

In tale contesto, il riferimento per approvazione del PSA è rappresentato dalle *Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua**. Le indicazioni riportate di seguito richiamano in maniera puntuale, ancorché non esaustiva, i requisiti richiesti per l’approvazione del PSA.

STEP 1: Formazione di un team multidisciplinare e cloud di PSA

Il primo *step* per lo sviluppo di un PSA prevede la costituzione di un gruppo di lavoro (*team*) multidisciplinare formato da esperti provenienti dai diversi enti coinvolti nella gestione e tutela della filiera idropotabile analizzata, coordinato da un *team leader* qualificato nell’ambito del Programma di Formazione Nazionale sui PSA**.

È responsabilità del *team* definire gli obiettivi del PSA delineandone l’ambito di applicazione con la descrizione della filiera idrica interessata e delle classi generali di pericoli da considerare.

Il numero di partecipanti al *team* è funzione della complessità del sistema idro-potabile oggetto del PSA. Tuttavia, devono sempre far parte del *team* almeno un rappresentante dell’Alta direzione del sistema di gestione che sviluppa il PSA e i rappresentanti di ASL e ARPA competenti per la filiera idrica/territorio analizzato; in caso di sistemi idro-potabili a servizio di diversi territori (Comuni, Province e Regioni), dovrebbero essere presenti nel *team* i rappresentanti degli organi di controllo e vigilanza competenti o, comunque, al minimo, assicurare la piena condivisione e aggiornamento di valutazioni e devisionsi.

La partecipazione ad un *team* di PSA non costituisce generalmente un’attività esclusiva: salvo una o più risorse addette al coordinamento (tra cui il *team leader*), la maggior parte dei membri del gruppo di lavoro continuerà a svolgere le proprie funzioni nell’ambito dell’ente di appartenenza, e parteciperà alle riunioni di *team* secondo necessità; il contributo al *team* – soprattutto nel caso di ASL e ARPA – può non contemplare la partecipazione alle riunioni di *team* ma, al minimo, deve prevedere l’apporto nell’ambito del cloud del PSA di ogni informazione rilevante per l’identificazione di pericoli e eventi pericolosi e di ogni altro elemento rilevante per lo sviluppo del PSA.

I partecipanti al *team* devono avere una conoscenza approfondita di ogni segmento della filiera idrica compresi il territorio su cui essa insiste, le fonti di captazione dell’acqua, i processi di trattamento delle acque,

* Dovrà essere considerata l’edizione corrente delle Linee Guida. L’attuale edizione delle Linee Guida è in Rapporto ISTISAN 14/21, “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Piani di Sicurezza dell’Acqua – PSA)”, le successive modifiche e integrazioni delle Linee Guida, diffuse pubblicamente sul sito istituzionale di Ministero della Salute e ISS, sono indicate con Circolare del Ministero della Salute.

** Il Programma di Formazione Nazionale sui PSA si è svolto a partire da giugno 2018. I corsi di formazione per *team leader* per l’implementazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua che appartengono a detto Programma sono:

- Tutti i corsi denominati “Corso di formazione nazionale per *team leader* per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile” riconosciuti dall’ISS, organizzati su scala nazionale (Roma 18-21 giugno 2018, 25-28 giugno 2018, 3-6 luglio 2018) e regionale (Udine 26-27 marzo, 2-3 aprile 2019, Milano 20-23 maggio 2019, Bologna 17-20 settembre 2019, Venezia 25-26 settembre, 1-2 ottobre 2019, Napoli 4, 8-10 ottobre 2019, Roma 21-24 ottobre 2019, Asti 4,5,11 e 12 novembre 2019, Ancona 18,19,25 e 26 febbraio 2020)
- Il corso di formazione a distanza (FAD) “Corso di formazione nazionale per *team leader* per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile” disponibile sul sito di ISS.

L’ISS pubblica e aggiorna sul sito istituzionale l’elenco dei *team-leader* di PSA qualificati. La qualifica di *team leader* di PSA attestata da ISS potrà essere revocata dall’ISS con giudizio motivato, a seguito di evidenze di inadempienza o inadeguata efficienza rispetto agli obblighi di implementazione di PSA.

le reti di distribuzione, la gestione delle operazioni, la qualità dell'acqua potabile. Si richiedono inoltre conoscenze e competenze in materia di salute pubblica e di sistemi di distribuzione idrica interni.

A supporto delle attività del *team* in tutte le fasi di sviluppo e implementazione del PSA e per la sua approvazione, a garanzia della gestione del piano nel medio-lungo periodo, il gestore idrico dovrà sviluppare una piattaforma documentale strutturata (*cloud* del PSA) che garantisca la condivisione dei dati con l'autorità sanitaria locale e centrale. L'utilizzo della piattaforma sarà garantito a tutti gli esperti nel *team* tramite privilegi di accesso e dichiarazione di riservatezza dei dati. Per assicurare l'aggiornamento costante e controllato dei contenuti della piattaforma, il *team leader* deve identificare un amministratore del *cloud* responsabile della gestione della documentazione. Elementi utili per definire la struttura del *cloud*, flessibile e adatta all'applicazione nei diversi contesti ipotizzabili, sono definiti nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua*.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 1*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Presenza di un *team leader* qualificato nell'ambito del Programma di Formazione Nazionale sui PSA;
- Definizione di un *team* multidisciplinare;
- Partecipazione al *team* dell'Alta direzione del sistema idro-potabile oggetto del PSA;
- Partecipazione al *team* di ASL e ARPA cui è richiesto apporto di conoscenze propedeutiche alla identificazione e valutazione dei rischi a carattere generale o sito-specifico;
- Creazione di un *cloud* di PSA che abbia, come minimo, le seguenti caratteristiche:
 - condiviso con l'Autorità sanitaria locale e centrale (nell'ambito del sistema AnTeA), nel quale archiviare tutti i dati e le informazioni relativi al sistema in esame, compresa la banca dati su filiera idro-potabile, valutazione di rischio e misure di controllo e monitoraggio, prevista dalla legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.
 - accesso alla piattaforma gestito tramite accesso controllato di diverso livello e dichiarazione di riservatezza dei dati per tutti gli utenti;
 - caricamento di tutta la documentazione gestito dall'amministratore del *cloud* (figura di riferimento identificata dal *team leader* in seno al *team*).

STEP 2: Descrizione del sistema idrico

Le attività previste dal secondo *step* per lo sviluppo del PSA consistono nella descrizione di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti ad esse correlati, anche per quanto riguarda materiali e processi.

Questa *step* prevede studi documentali e analisi di dati storici e recenti, supportati da visite *in situ* per verificare la rispondenza fra lo stato delle conoscenze su ogni elemento del sistema idrico e le condizioni reali e, conseguentemente, l'adeguatezza della documentazione disponibile.

La descrizione del sistema idrico deve garantire che ciascun elemento della filiera idropotabile, dalla captazione al consumatore, venga considerato. A tal fine, fra gli elementi essenziali che caratterizzano il sistema acquedottistico in esame, vi è la definizione delle zone di fornitura idro-potabile (*water supply zone*, WSZ).

In questo *step* è poi prevista la realizzazione di diagrammi di flusso di due livelli differenti: il diagramma di livello 1, che offre una panoramica dell'intero sistema idrico (dall'ambiente di captazione al consumatore), e deve prevedere la suddivisione della filiera idrica in nodi ed internodi; il diagramma di livello 2, che consiste in un focus sugli elementi più complessi rappresentati nel diagramma di livello 1, fornendo dettagli su una specifica fase della filiera idrica (ad esempio: WSZ, captazione, impianto di trattamento delle acque, rete distribuzione, serbatoi, ecc.). La rappresentazione del sistema idrico attraverso i diagrammi di flusso deve essere completa e accurata e le informazioni di dettaglio facilmente accessibili e fruibili, in quanto dovranno essere utilizzate dal *team* come base per l'analisi dei rischi. Il *team* deve validare i diagrammi di flusso mediante ispezioni *in situ* per verificarne la corrispondenza rispetto alle informazioni di archivio del sistema idrico e ai procedimenti in atto; tale verifica deve essere registrata a cura di un componente del *team* del PSA. I diagrammi di flusso così definiti e validati sul campo rappresentano la base per la nidificazione delle cartelle del *cloud* e l'archiviazione della documentazione.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 2*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Descrizione accurata del sistema idrico, compreso lo sviluppo e la validazione di diagrammi di flusso di due differenti livelli (livello 1 – generale, inclusivo di tutti i nodi e internodi – e livello 2 – dettaglio dei nodi).
- Identificazione delle *zone di fornitura idro-potabile (WSZ)* su base informatizzata (*shape file*);
- Inserimento nel *cloud* del PSA delle informazioni necessarie per la descrizione della filiera idrica, e dei diagrammi di flusso di livello 1 e 2.

STEP 3.1: Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi

Le attività che caratterizzano la prima parte del terzo *step* per lo sviluppo del PSA sono finalizzate alla corretta identificazione di tutti i possibili eventi pericolosi - tra cui ogni possibile fenomeno esogeno o problema infrastrutturale o procedurale che possa manifestarsi all'interno della filiera idropotabile nel breve, medio e lungo periodo - e dei potenziali pericoli che possono essere introdotti o non rimossi nella filiera idropotabile causando un effetto nocivo per la salute del consumatore attraverso l'utilizzo delle acque.

Tale processo analitico è propedeutico alla valutazione dei rischi potenziali che insistono sulla filiera in esame. Il rischio è infatti rappresentato dalla combinazione tra la probabilità di accadimento di un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze, se il pericolo si presenta nella fornitura di acqua potabile.

Per l'identificazione degli eventi pericolosi e pericoli è necessario coinvolgere in particolare i rappresentanti di ARPA che partecipano al *team*. Essi dovranno contribuire fornendo i dati e le informazioni disponibili, secondo quanto indicato nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua*.

In particolare, per l'identificazione dei pericoli i principali riferimenti sono:

- ogni informazione derivante dall'applicazione dell'art. 7 del Decreto sui rischi correlati all'ambiente di captazione, tra cui i piani di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs. 152 e *s.m.i.*;
- le linee guida internazionali²;
- le liste di controllo relative ai contaminanti emergenti (CEC) e la documentazione proveniente dalla normativa ambientale.

Nel caso di filiere idropotabili complesse ed estese, potrà essere utile avvalersi di strumenti pratici di supporto, definiti nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* quali:

- *check-list* di controllo per l'effettuazione dei sopralluoghi in campo (ispezioni);
- modelli statistici per il calcolo di indici e indicatori a partire dalle serie storiche dei dati analitici (es. modello FMEA), per la valutazione della significatività della contaminazione e degli andamenti temporali e spaziali;
- modelli di simulazione della rete;
- mappatura delle fonti di pressione e delle aree sensibili (ove presenti).

Le azioni ed elementi definiti nello *step 3.1*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso consistono nella evidenza dell'attività del *team* per l'identificazione e descrizione dei potenziali eventi pericolosi e pericoli che possono minacciare la filiera idrica in esame attraverso l'uso di dati, documenti di riferimento nazionali e internazionali e strumenti di supporto quali, in particolare:

- Considerazione approfondita dei risultati della valutazione e gestione del rischio degli ambienti su cui insiste la captazione effettuata conformemente all'articolo 7;
- Analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente punto, come, tra l'altro, nel caso di captazione di acque marine sottoposte a dissalazione;
- Verifiche ispettive e eventuali investigazioni specifiche per ogni fase della filiera idrica analizzata quali la determinazione analitica di elementi chimici non oggetto di ordinario controllo;

² A titolo non esaustivo: Protecting surface water for health. Identifying, assessing and managing drinking-water quality risks in surface-water catchments – WHO 2016; Protecting groundwater for health: Managing the quality of drinking-water sources – WHO 2006; Water safety in distribution systems – WHO 2014; Water safety in buildings – WHO 2011.

- Valutazione su base statistica di serie storiche di dati relativamente a parametri specifici oggetto di ordinario controllo e di potenziale interesse su base sito-specifica.

STEP 3.2: Valutazione del rischio

Le attività che caratterizzano la seconda parte del terzo *step* per lo sviluppo del PSA, fase centrale dello sviluppo, sono finalizzate a valutare i rischi correlati agli eventi pericolosi e pericoli individuati nella fase precedente (step 3.1). La valutazione del rischio consentirà al *team* di PSA di distinguere tra rischi significativi e meno significativi costruendo una scala di priorità, funzionale alle fasi successive di sviluppo del PSA.

Il “rischio” è la misura quantitativa di un determinato pericolo e deriva dalla combinazione tra la probabilità di accadimento del pericolo e la gravità degli effetti avversi da esso causati sulla salute del consumatore.

L’approccio più comunemente adottato nella valutazione dei rischi è un approccio semi-quantitativo, che fornisce come prodotto finale un punteggio univocamente associato all’entità del rischio considerato; in alternativa, può essere adoperato un approccio qualitativo, in cui il rischio è stimato qualitativamente sulla base del possibile impatto sulla salute delle conseguenze dell’evento pericoloso in esame. Metodi di valutazione più avanzati prevedono approcci di stima quantitativa sia per rischi chimici che microbiologici.

Nell’applicazione dell’approccio semi-quantitativo, la “Probabilità di accadimento di un evento pericoloso” è quantificata con un numero intero e discreto scelto nell’intervallo compreso tra 1 e 5, in base alla frequenza di accadimento dell’evento riscontrata in passato. In assenza di dati o nel caso di eventi pericolosi rari, sarà necessario stimare la probabilità di accadimento sulla base della plausibilità dell’evento stesso, tenendo in considerazione tutti gli elementi che ne giustificano una possibile manifestazione. La “Gravità di un pericolo” è stabilita considerando diversi aspetti oltre al potenziale impatto dello stesso sulla salute umana. Tra questi:

- gli effetti organolettici (estetici), ossia la variazione dei parametri che condizionano l’acceptabilità dell’acqua da parte del consumatore (colore, odore, sapore, limpidezza);
- l’adeguatezza della fornitura idrica in termini di portata;
- la continuità del servizio come assenza di interruzioni;
- la reputazione del gestore in termini di numero dei reclami inoltrati dall’utenza.

La gravità del/i pericolo/i associato/i a ciascun evento pericoloso è quantificata con un numero intero e discreto scelto nell’intervallo compreso tra 1 e 5 in base al significato attribuibile agli effetti del pericolo.

I valori individuati, moltiplicati fra loro, forniscono il valore numerico associato al rischio. Tale valore sarà compreso in una scala da 1 a 25 adottando una matrice 5x5 come quella riportata nelle *Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua*.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 3.2, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l’approvazione di esso sono:

- Applicazione ed evidenza di criteri condivisi con il team per la valutazione dei rischi;
- Sviluppo e aggiornamento di una matrice dei rischi che riassume, per i diversi nodi e internodi, gli eventi pericolosi e pericoli identificati, la descrizione dei rischi correlati (qualitativa o quantitativa, sulla base dell’approccio di valutazione adottato) e le misure di controllo presenti o da implementare per la mitigazione di essi.
- L’inclusione nell’analisi dei rischi di fenomeni correlati a cambiamenti climatici e a eventi di attacchi deliberati a infrastrutture, sistemi informatici, acqua e ad effetti sulla disponibilità e l’accesso all’acqua.

Per l’implementazione degli *step* 3.1 e 3.2 può essere adottato l’approccio per le valutazioni di rischio microbiologico e chimico quantitativo – *quantitative microbial risk assessment (QMRA)*, *quantitative chemical risk assessment (QCRA)* – secondo procedure internazionali standardizzate.

Indipendentemente dall’approccio adottato, la valutazione del rischio sarà condotta secondo le modalità descritte nelle *Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua*, in modo da non trascurare alcun elemento e aspetto della filiera idro-potabile, assicurando l’identificazione dei miglioramenti necessari a garantire la sicurezza dell’acqua nel tempo³.

³ Nelle linee guida nazionali per l’implementazione dei PSA è descritto estesamente un approccio in due fasi, che prevede:

- 1) Una prima valutazione nelle condizioni di peggior scenario, cioè in assenza (ipotetica) di misure di controllo esistenti;
- 2) La valutazione del rischio residuo alla luce delle misure di controllo esistenti.

È altresì possibile adottare un approccio a singola fase: la valutazione del rischio viene effettuata dopo aver esaminato e validato le misure di controllo esistenti, al fine di determinare dove sono necessari aggiornamenti di queste ultime e/o misure di controllo aggiuntive. Il rischio che rimane dopo aver tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo esistenti viene definito “rischio

STEP 4: Valutazione delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia e rivalutazione dei rischi

Le attività previste dal quarto *step* per lo sviluppo del PSA consistono nella valutazione dell'efficacia delle misure di controllo, associate a tutte le azioni o attività utilizzate correntemente nel sistema per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o comunque, un'alterazione indesiderata della qualità dell'acqua stessa e nella valutazione del rischio residuo. La valutazione delle misure di controllo dovrà essere condotta sia nell'ambito del processo di valutazione del rischio a singola fase che nell'ambito del processo a due fasi.

L'identificazione delle misure di controllo poste in essere completa la fase di descrizione del sistema idrico, e la valutazione della loro efficacia è propedeutica alla pianificazione di azioni di miglioramento mirate nelle successive fasi del PSA.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 3.1, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Aggiornamento della Matrice dei Rischi nelle sezioni relative alle misure di controllo esistenti;
- Definizione di evidenze e documenti che confermino l'efficacia delle singole misure identificate nel controllo dei rischi, inserendo nella Matrice dei rischi chiari riferimenti alla sezione del cloud in cui la documentazione è archiviata.

STEP 5: Definizione delle priorità d'intervento e sviluppo dei piani di miglioramento

Le attività previste dal quinto *step* per lo sviluppo del PSA comprendono la definizione dei criteri per individuare le priorità gestionali e descrivere i piani di miglioramento.

Per ognuno dei rischi residui del sistema idrico in esame deve essere redatto un "piano di miglioramento" consistente in un documento operativo, completo e aggiornato contenente tutte le informazioni relative alle azioni di miglioramento da implementare per la gestione del rischio residuale, da attuare in ordine di priorità in base alla natura del rischio. Particolare contributo nell'ambito del *team* di PSA al piano di miglioramento può essere rivestito dall'alta direzione del sistema di gestione idro-potabile e dall'EATO – ove siano ravvisabili investimenti di medio-lungo periodo e/o dalle autorità ambientali e amministrative, ove siano ravvisabili azioni nel territorio per controllare fenomeni inquinanti nelle aree di ricarica e nelle captazioni.

Il piano di miglioramento può essere incluso direttamente nella matrice di rischio del PSA e deve comunque prevedere sezioni minime per ciascuna azione di miglioramento quali:

- Obiettivo dell'azione
- Razionale
- Specifiche sull'azione da adottare
- Responsabile della conduzione dell'azione
- Cronoprogramma dettagliato per l'attuazione dell'azione (comprendente la Data di attuazione e lo stato di avanzamento)
- Budget
- Documenti di riferimento

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 5, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Sviluppo di un piano di miglioramento per ciascun rischio residuale classificato come molto alto, alto o medio;
- Implementazione del piano di miglioramento secondo un'attenta programmazione nel breve, medio e lungo periodo, in funzione delle risorse disponibili anche associando il PSA al Piano di investimenti del gestore;
- Monitoraggio delle azioni di miglioramento attraverso verifiche e aggiornamento periodici del piano di miglioramento.

STEP 6: Monitoraggio operativo ed azioni correttive

Le attività previste dal sesto *step* per lo sviluppo del PSA sono finalizzate ad assicurare che le misure di controllo implementate nel sistema idrico funzionino come previsto, continuativamente nel tempo. A tale

residuale" o "rischio residuo". I due approcci sono entrambi validi: il *team* di PSA dovrebbe decidere quale metodologia è più adatta al contesto analizzato, alle esigenze e all'esperienza di applicazione in materia di PSA.

scopo, il *team* valuta e implementa strategie di monitoraggio operativo. Lo scopo del monitoraggio operativo è quello di fornire l'evidenza, mediante una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni, che le misure di controllo implementate nel sistema idrico stanno funzionando, nel tempo, in modo efficace.

Il monitoraggio operativo deve essere adatto allo scopo, e garantire semplicità e rapidità di esecuzione. Inoltre, è fondamentale che esso svolga la sua azione in tempo reale o meglio, ove possibile, in chiave preventiva, garantendo al gestore idropotabile il tempo necessario ad implementare eventuali azioni correttive. A tal fine, devono essere stabiliti limiti critici adeguati, in grado di segnalare l'eventuale inefficacia della misura di controllo prima che essa comporti la compromissione della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il piano di monitoraggio operativo deve privilegiare sistemi di monitoraggio on-line e "early-warning" per individuare fenomeni di potenziale contaminazione o malfunzionamenti nel trattamento delle acque e deve essere descritto in un documento del PSA.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 6, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Definizione di strategie di monitoraggio operativo in grado di assicurare il funzionamento in continuo delle misure di controllo
- Definizione di un piano di monitoraggio operativo che contenga:
 - i parametri monitorati;
 - i limiti critici;
 - le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti critici.

STEP 7: Verifica del PSA

Le attività che caratterizzano il settimo *step* per lo sviluppo del PSA, fase finale di sviluppo hanno come obiettivo la verifica complessiva dell'efficacia del PSA. La verifica sommaria nell'ambito del riesame del PSA dovrebbe essere condotta almeno ogni 3 anni e l'esito delle valutazioni inserito nella Matrice dei Rischi. In caso di incidenti o modifiche sostanziali del sistema idro-potabile sarà necessario l'aggiornamento del PSA e la ripetizione delle procedure di verifica.

Il PSA dovrà in ogni caso essere revisionato ogni 6 anni.

Le tre componenti del processo di verifica del PSA, da valutare attraverso l'uso di macro-indicatori, sono:

- la verifica della qualità dell'acqua;
macro-indicatore: conformità delle acque destinate al consumo umano confermata dal controllo analitico;
- la verifica dello stato di completamento del piano;
macro-indicatore: esito positivo delle ispezioni di PSA;
- la verifica della qualità del servizio;
macro-indicatore: grado di soddisfazione dei consumatori.

Verifica della qualità dell'acqua

Devono essere considerati i parametri e le frequenze derivati dalla valutazione del rischio, come indicato in **art. 12**. In particolare, dovranno essere definiti quattro tipologie di parametri ai quali applicare i controlli analitici interni:

1. parametri previsti dalla normativa e non soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento;
2. parametri previsti dalla normativa e soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento;
3. parametri integrativi non previsti dalla normativa, ricercati sulla base delle risultanze dalla valutazione dei rischi;
4. parametri previsti dalla normativa e non considerati parametri oggetto di ordinario controllo analitico sulla base di evidenze scientifiche, in accordo con la normativa vigente.

I risultati analitici relativi ai parametri delle liste/gruppi da 1 a 3 dovranno essere presentati come dato medio annuale dei 3 anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione o, limitatamente ai parametri della lista/gruppo 3, qualora non disponibili, si potrà considerare il dato cumulato effettivamente disponibile.

Verifica dello stato di completamento del PSA

Devono essere condotti sopralluoghi tecnici (ispezioni) da parte del team di PSA o di gruppi di lavoro demandati dal team, per confermare la completezza, l'adeguata implementazione ed efficacia del PSA. L'ispezione è considerata «interna», se condotta da personale interno al gestore o sub-appaltato dal gestore, o «esterna», se condotta da parte di un soggetto terzo esterno al gestore. L'ispezione può inoltre configurarsi in altre due fattispecie: «informale» e «formale». Le ispezioni informali sono condotte ogni volta che il gestore ne ravvisa la necessità, nel corso delle attività di sviluppo e implementazione del PSA; l'ispezione «formale» viene condotta al fine di verificare l'effettivo stato di implementazione del PSA e l'adeguatezza rispetto ai requisiti richiesti.

In accordo alle indicazioni sopra riportate, l'ispezione interna formale costituisce la tipologia di sopralluogo tecnico richiesto per comprovare la verifica del PSA. Nel rapporto di ispezione dovranno essere riportate le osservazioni riferite ai quattro ambiti descritti:

- corrispondenza della documentazione relativa alla descrizione del sistema idrico al sistema stesso;
- adeguatezza delle eventuali check list;
- corretta compilazione delle eventuali check list;
- eventuali ulteriori osservazioni non riconducibili alle circostanze precedenti.

Verifica della qualità del servizio

Devono essere raccolte ed analizzate le segnalazioni dei consumatori (analisi dei reclami), in quanto possono fornire indicazioni utili ad evidenziare situazioni di criticità specifiche o altre vulnerabilità del sistema idrico non rilevate nelle fasi precedenti. Le tipologie di segnalazione da considerare nell'analisi sono quelle inerenti:

- la discontinuità della fornitura idrica;
- le alterazioni a carico della pressione;
- le alterazioni a carico delle proprietà organolettiche dell'acqua (odore, colore, sapore e torbidità).

I dati dovranno essere possibilmente elaborati su base trimestrale, e riferiti ai tre anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione.

La verifica generale del PSA dovrà convergere in una valutazione critica di tutti i contributi sopra elencati. Tale valutazione aggregata dovrà risultare in una relazione di sintesi generale.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 7*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Definizione di un documento di sintesi, che descriva i metodi applicati per la verifica del PSA e i criteri alla base del processo decisionale adottato;
- Valutazione degli esiti del controllo analitico interno per le quattro tipologie di parametri definite;
- Verbale dell'ispezione interna formale ed eventuali seguiti;
- Analisi dei reclami;
- Redazione di un documento di sintesi generale, riportante gli esiti delle tre valutazioni sopra richiamate.

STEP 8: Procedure di gestione e documentazione del PSA

Lo scopo dello *step 8* è quello di elencare e descrivere la documentazione necessaria nelle diverse fasi di sviluppo del PSA e le procedure da applicare in condizioni normali, di incidente, o in situazioni di emergenza.

La documentazione di un PSA deve in primo luogo fornire evidenza che le investigazioni e analisi finalizzate alla valutazione dei rischi sono state condotte accuratamente e che le azioni di miglioramento pianificate sono state effettivamente avviate e implementate. La disponibilità e completezza della documentazione del PSA costituisce dunque una prova della dovuta diligenza del gestore e dell'adeguatezza del PSA ai requisiti di legge. Non è sempre necessario lo sviluppo di nuova documentazione, ma generalmente ci si può avvalere di documenti già esistenti.

La documentazione del PSA deve includere:

- tutti i documenti relativi all'implementazione del PSA definiti nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* quali la Matrice delle competenze/composizione del team, il cronoprogramma delle attività, i verbali delle riunioni e delle ispezioni, la Matrice dei Rischi, le check list, i diagrammi di flusso;
- le check list compilate durante le ispezioni;
- i diagrammi di flusso;

- le procedure e le registrazioni necessarie allo svolgimento delle attività, incluse tra l'altro, le valutazioni sull'identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, la validazione e la verifica delle misure di controllo, i risultati dei monitoraggi operativi, eventuali azioni correttive adottate, le registrazioni di risposta agli incidenti;
- altre registrazioni, che devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del PSA;
- la documentazione relativa alle attività di formazione.

Relativamente all'applicazione di Procedure, esse definiscono le azioni da intraprendere durante le normali attività operative nonché in occasioni di emergenza e situazioni di incidenti. Nell'ambito del PSA sono di fondamentale importanza le Procedure gestionali e le Procedure operative standard (POS).

Fra le Procedure gestionali, è necessario predisporre una procedura di gestione della documentazione, finalizzata a definire anche nell'ambito del *cloud*, modalità e responsabilità di redazione, approvazione, aggiornamento, revisione, conservazione e distribuzione dei dati e dei documenti interni e gestione dei documenti esterni.

Per la gestione di incidenti, le POS devono specificare le azioni correttive da intraprendere, identificare le responsabilità, definire le azioni di risposta e dare indicazioni sulla localizzazione delle attrezzature di emergenza e/o supporto.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 8*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Definizione di tutta la documentazione rilevante ai fini del PSA;
- Archiviazione della documentazione nel *cloud*;
- Definizione di Procedure di gestione e Procedure operative standard o indicazione delle procedure già esistenti adottate nell'ambito del PSA.

STEP 9: Attività di supporto, revisione e comunicazione

Lo *step 9* descrive i programmi di supporto a un PSA, attività specifiche che possono costituire un aiuto allo sviluppo del Piano e delle competenze e conoscenze dei membri del *team* e del personale del gestore idropotabile in materia di sicurezza delle acque potabili.

Fra i possibili programmi di supporto ai PSA vi sono:

- Programmi per la diffusione di consapevolezza ed impegno sul PSA;
- Programmi di formazione degli operatori del sistema idrico;
- Programmi di comunicazione al consumatore;
- Programmi per il controllo di qualità di laboratorio;
- Programmi di ricerca e sviluppo.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 9*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti raccomandati per l'approvazione di esso sono:

- Archiviazione nel *cloud* degli eventi formativi, i contenuti divulgati e i docenti e discenti coinvolti.
- Comunicazione e diffusione tempestiva al *team* delle modifiche eventualmente occorse all'interno della filiera idropotabile, e di ogni altra condizione che abbia impatto sul PSA.
- Sviluppo di strategie per diffondere e comunicare bidirezionalmente il significato delle informazioni che riguardano la salute, promuovendo, ove possibile, iniziative per i consumatori, volte ad approfondire la percezione dei rischi e la comunicazione su di essi.

STEP 10: Riesame del sistema e piani di emergenza

Lo *step 10* definisce due aspetti fondamentali di un PSA: il riesame del sistema in condizioni ordinarie o in caso di incidente e la definizione di un piano di emergenza.

Il riesame periodico di un PSA assicura che eventuali nuovi rischi introdotti nella filiera idro-potabile vengano regolarmente valutati ed affrontati. A tal fine, il *team* dovrà convocare sedute di riesame ogni 3 anni, per l'aggiornamento, e ogni 6 in previsione della riapprovazione. Dovrà essere anche prevista la programmazione di un riesame straordinario del PSA, e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza, a seguito di:

- modifiche sostanziali nella struttura del *team*;
- azioni correttive a seguito dei precedenti riesami;
- risultanze analitiche a seguito delle attività di verifica;
- emanazione di nuove normative;
- modifiche sostanziali nella filiera idro-potabile (scelta di nuovi approvvigionamenti o modifiche alle opere di presa esistenti, installazione di nuovi impianti di trattamento o modifiche strutturali agli impianti preesistenti);
- nuovi programmi di addestramento del personale o modifiche ai programmi esistenti;
- revisioni di procedure o definizione di nuove procedure standard operative (SOP);
- analisi delle attività di comunicazione, comprese le informazioni di ritorno dei clienti;
- verifiche ispettive esterne.

Il riesame di incidenti riscontrati o mancati deve servire a stabilire se: i limiti critici sono appropriati, le azioni correttive sono appropriate, le esistenti misure di controllo sono efficaci e se sono necessarie addizionali misure di controllo. Se necessario dovranno essere effettuate nuove ispezioni e nuove validazioni di misure di controllo, tenendo sempre traccia di ogni modifica apportata al PSA.

I piani di emergenza, generalmente già sviluppati all'interno dei sistemi idropotabili, dovranno essere acquisiti, integrati e inclusi nel PSA. Questi rappresentano la strategia per la gestione di scenari emergenziali, per i quali non è possibile prevedere misure di controllo preventive nell'ambito del PSA o nel caso di misure di risposta e di gestione del rischio che esulino dalla sfera di controllo del gestore idro-potabile, ad esempio per crisi idriche dovuti a sismi o eventi estremi. Per l'implementazione dei Piani di Emergenza si suggerisce di contemplare elementi specifici per ogni plausibile scenario che possa verificarsi, basandosi anche su linee guida specificamente sviluppate. Nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* è riportata una possibile articolazione di un Piano di emergenza.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 10, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Riesame periodico del PSA e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza (ogni tre anni, per l'aggiornamento, e ogni sei per la riapprovazione);
- Effettuazione di un riesame straordinario del PSA a seguito di incidenti o modifiche significative del PSA (sia del team che del sistema idro-potabile);
- Definizione di un Piano di emergenza o integrazione di un piano esistente nel PSA.

Parte II:

Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8

A cura del Ministero della Salute e dell'ISS sono emanate le *Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8*, entro 180 giorni dall'emanazione del presente Decreto, sulla base dei seguenti criteri.

- A. Il gestore idropotabile all'avvio del PSA notifica alla Regione e all'ISS quale Ente di approvazione del PSA le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA e i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione fornita, la composizione del Team, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel Team di PSA delle Autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualità di portatori di conoscenza, l'accesso al cloud di PSA;
- B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile è sistematicamente registrata nel cloud, accessibile all'ISS e all'Autorità sanitaria regionale;
- C. Al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede all'ISS per via telematica l'approvazione del Piano, trasmettendo una sintesi dei risultati ottenuti nell'ambito dell'implementazione, integrata dalla documentazione rilevante quale, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati

di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli basato sull'analisi di rischio;
la richiesta di autorizzazione del PSA espressa dal gestore idro-potabile è subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformità rispetto a ogni elemento di cui alla parte I del presente allegato e della disponibilità delle relative evidenze nel cloud di PSA, sottoscritto dal team-leader di PSA;

D. Presso l'ISS opera il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA"; il gruppo è composto da funzionari adeguatamente formati e qualificati attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della Salute, appartenenti a:

- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
- Sistema nazionale per la Protezione ambientale (SNPA);
- Ministero della Salute;
- ISS;
- Ministero della Transizione Ecologica;
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO);
- ARERA;

nominati con Decreto del Ministero della Salute su proposta di ISS;

il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" coordinato dall'ISS, coadiuva l'ISS nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile;

il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA è formulato dall'ISS, trasmesso da ISS al gestore idro-potabile, alla regione e alla ASL di competenza e pubblicato da ISS sul sito web istituzionale;

E. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA può consistere in:

1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non è approvato con giudizio motivato. Il gestore idro-potabile può presentare nuovamente istanza di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformità e richieste rilevate;
2. Approvato con riserva: vengono richieste al gestore idro-potabile delle azioni integrative o correttive rispetto alle misure previste nel PSA oggetto di approvazione; il gestore è tenuto ad adottare e implementare le misure richieste dandone evidenza all'Ente di approvazione, che, verificata l'adeguatezza può approvare il PSA secondo i criteri del comma 3 o altrimenti emettere giudizio di cui al presente comma 2 o al comma 1;
3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni; possono essere comunque formulati rilievi e raccomandazioni per il gestore.

F. Il mantenimento dei requisiti di approvazione del PSA è subordinato all'applicazione di tutte le misure di controllo e verifica previste di cui il gestore è tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento del cloud di PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA o di incidenti, rilevanti non conformità o altre evidenze di inefficienza dello stesso, su iniziativa dell'ISS o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di altri Enti, il PSA può essere riesaminato e soggetto a giudizio di ri-approvazione secondo quanto previsto alla lettera D.

G. Trascorsi 3 anni dall'approvazione del PSA il gestore idro-potabile è tenuto a trasmettere gli esiti del riesame integrato dalla verifica formale interna, all'ISS in seguito alla quale, previa diversa valutazione di ISS di cui alla lettera E comunicata al gestore idro-potabile, il PSA mantiene le condizioni di approvazione previste.

H. Trascorsi 6 anni dalla approvazione del PSA o a seguito di sostanziali modifiche rispetto al PSA approvato, il gestore idro-potabile dovrà effettuare un riesame del PSA e sottoporre il PSA a giudizio di approvazione secondo i criteri di cui alla lettera D.

ALLEGATO VIII

Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano

Le informazioni ambientali, necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, sono trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dalle Regioni e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) attraverso il Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI).

Le informazioni sono in parte già acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione Europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque" e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), flusso dati dovuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 su "Agenzia Europea dell'Ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale".

Le fonti dati a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti sono:

Piano di Gestione delle Acque (PGA) – Il piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Piano di Gestione contiene, tra le altre, le seguenti informazioni: una descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici, una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, una rappresentazione cartografica delle aree protette, delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette e dei programmi di misure per raggiungere tali obiettivi. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea, secondo formati standardizzati, con il Reporting WISE.

Flusso dati WISE-SoE - I dati, trasmessi annualmente a ISPRA attraverso il SINTAI dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si riferiscono allo stato di qualità di fiumi, laghi, acque sotterranee, acque marino costiere e di transizione, alle emissioni di inquinanti in acqua e agli aspetti quantitativi delle risorse idriche. ISPRA, a valle di verifiche e controlli di completezza e conformità dei dati e del rispetto dei formati, trasmette i dati al sistema WISE (Water Information System for Europe) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

Elenco di controllo (Watch list) - Elenco di sostanze pericolose emergenti da sottoporre a monitoraggio, istituito con la Direttiva 2013/39/UE art. 8ter, con lo scopo di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della Direttiva 2000/60/EC. Il D.Lgs. 172/2015, decreto di recepimento della la Direttiva 2013/39/UE, affida alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle stazioni candidate su cui effettuare il monitoraggio e a ISPRA il coordinamento di tale monitoraggio e la definizione del set di stazioni rappresentativo per l'Italia. I dati sono trasmessi annualmente all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA); la Commissione Europea, in base ai risultati trasmessi, adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo ogni 2 anni.

Nelle tabelle seguenti sono elencate le informazioni ambientali richieste per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano con l'indicazione dell'amministrazione competente per la fornitura dei dati e, se disponibile, il riferimento alla fonte dati con cui le informazioni sono già trasmesse al SINTAI.

La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:

Una caratterizzazione dei bacini di alimentazione dei punti di estrazione che include:

Descrizione	Competenza	Fonte dati
i) la mappatura dei bacini di alimentazione dei punti di estrazione	Regionale	
ii) mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo Decreto	Regionale	PGA(*)
iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Regioni e le province autonome provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai gestori	Regionale	PGA(*)
iv) descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di ricarica per i punti di estrazione	Regionale Regionale	Corine Land Cover

(*) informazione presente nel Reporting WISE

L'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi dei bacini di alimentazione dei punti di estrazione per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Descrizione	Competenza	Fonte dati
Individuazione delle pressioni significative svolto a norma dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C e dell'allegato II da 2.3 a 2.5, del decreto medesimo).	Regionale	PGA(*)

(*) informazione presente nel Reporting WISE

Un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:

Descrizione	Competenza	Fonte dati
i) parametri di cui all'allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all'articolo .5., comma .1., del presente Decreto;		
<ul style="list-style-type: none"> • Parametri All.I parte A • Parametri All.I parte B • Parametri All.I parte B per la disinfezione 	Regionale Regionale Regionale	WISE-SoE PGA(*)
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, parte A dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Regionale	WISE-SoE PGA(*)
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regionale	WISE-SoE PGA(*)
iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 dell'allegato 1 alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rilevati nel territorio di competenza in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo 9 marzo 2009, n. 30	Regionale	WISE-SoE PGA(*)
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle Regioni e Province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;	Regionale	WISE-SoE PGA(*)
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;	Regionale	WISE-SoE PGA(*)
vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 12 comma ...3, lettera e), del presente Decreto.	Regionale	WISE-SoE PGA(*) Watch list

(*) informazione presente nel Reporting WISE

Descrizione	Competenza	Fonte dati
Strumenti e misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque da attuare per conseguire l'obiettivo di buono e/o il non deterioramento dello stato dei corpi idrici.	Regionale Autorità di bacino distrettuale	PGA(*)

(*) informazione presente nel Reporting WISE

ALLEGATO IX

Classi di strutture prioritarie e non prioritarie di cui all'art. 2, comma 4 e art. 9 10

[Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184]

Classe di priorità*	Esempi (non esaustivi)	Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni	
		Azione a carattere di obbligo	Azioni a carattere di raccomandazione
A	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero.	<p>Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna.</p> <p>Piano di sicurezza dell'acqua del sistema di idrico di distribuzione interna, con particolare riguardo a piombo e <i>Legionella</i>. Soggetto attuatore: Team multidisciplinare presieduto dal Team-leader, inclusivo dei rappresentanti delle diverse unità delle strutture e supportato da organi di controllo per campionamenti e analisi.</p>	
B	<p>Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici.</p> <p>Strutture ricettive alberghiere. Istituti penitenziari***. Campeggi. Palestre e Centri sportivi, fitness e benessere (SPA e Wellness). Navi**. Stazioni. Aeroporti.</p>	<p>Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna.</p> <p>Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, <i>Legionella</i> e <i>L. pneumophila</i>, elaborato in forma di "Manuale di autocontrollo". Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali (esperti esterni), anche strutturati nel team, e da organi di controllo per campionamenti e analisi.</p>	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati generalmente da associazioni di settore o ordini professionali.
C	Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e	<p>Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna.</p> <p>Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni da integrare nei sistemi di autocontrollo HACCP.</p>	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati generalmente da associazioni di settore o ordini professionali

	private) e scolastiche.	<p>Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da organi di controllo per campionamenti e analisi.</p> <p>Il ruolo di GIDI può essere convenientemente (sebbene non necessariamente) condotto dall'Operatore del settore alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP, nell'industria alimentare, inclusi servizi di ristorazione e mense.</p>	
D	<p>Caserme.</p> <p>Istituti penitenziari***.</p> <p>Istituti di istruzione dotati di strutture sportive.</p> <p>Altre strutture ad uso collettivo (es., stabilimenti balneari).</p>	<p>Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna.</p> <p>Piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato su queste Linee Guida.</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da organi di controllo per campionamenti e analisi.</p>	<p>Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, al minimo relativamente a piombo e <i>Legionella</i>. Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da organi di controllo per campionamenti e analisi.</p>

* Classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, di complessità decrescente

** Navi impiegate per desalinizzare l'acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua.

*** Gli Istituti penitenziari vengono classificati in priorità B e assoggettati alle relative azioni di controllo in merito alla valutazione e gestione del rischio; ove tali azioni risultino non sostenibili con mezzi congrui si raccomandano al minimo le azioni previste per edifici di priorità D.

ARRIVATO QUI

ALLEGATO X

Requisiti e procedure per l'immissione in commercio di reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi (ReMaF) da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, la vigilanza sul territorio nazionale e i controlli all'importazione.

Sezione A. Definizioni

A1. Reagente chimico

sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:

- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualità;
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle suddette acque (quali ad esempio le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con acqua destinata al consumo umano).

Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 tipo di prodotto 4 del Regolamento (UE) 528/2012. (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o per impregnare materiali che possono entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano) e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile) e i biocidi preservanti classificati nel Gruppo 2 tipo di prodotto 10 (preservanti per i materiali da costruzione) del Regolamento (UE) 528/2012.

A2. Materiale filtrante attivo

- materiale adsorbente (ad es. carbone attivo, silice, terra di diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (ad es. dolomite, pirrolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico.

A3. Materiale filtrante passivo

- materiale per la rimozione di sostanze indissolte dall'acqua, costituito da rete a maglie (ad es. materiale sintetico e metallico) o materiale granulare inerte (ad es. sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (ad es. membrane polimeriche, ceramiche, metalliche) utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.

Sezione B. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un reagente chimico

L'autorizzazione di un reagente chimico di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se:

1. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. nel caso specifico dei biocidi disinfettanti, classificati nel Gruppo 1 del Regolamento (UE) 528/2012 - tipo di prodotto 4 "Settore dell'alimentazione umana e animale" e tipo di prodotto 5 "Acqua potabile" e dei biocidi preservanti classificati nel Gruppo 2 del Regolamento (UE) 528/2012 - tipo di prodotto 10 "preservanti per i materiali da costruzione", sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (UE) 528/2012;

In particolare:

- a. I biocidi, tra cui quelli generati in situ, non compresi nell'ambito di applicazione della Direttiva 98/8/CE che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 528/2012, che erano disponibili sul mercato al 1° settembre 2013 e per cui è stata presentata una domanda di autorizzazione non oltre il 1° settembre 2017, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati fino alla data della decisione che rilascia l'autorizzazione.

I principi attivi per cui è stata presentata una domanda di approvazione secondo gli articoli 6 e 7 e che sono presenti nella lista di cui all'articolo 95 del Regolamento (UE) 528/2012 per i tipi di prodotto 4 e 5 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati come disinfettanti fino alla data della decisione che rilascia l'approvazione.

I prodotti biocidi per cui è stata presentata una domanda di autorizzazione secondo i capi da IV a VIII del Regolamento (UE) 528/2012 per i tipi di prodotto 2, 4, 5 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati come disinfettanti fino alla data della decisione che rilascia l'autorizzazione.

- b. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 528/2012, per le sostanze incluse nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva 98/8/CE, è possibile continuare ad applicare il regime o la prassi nazionale vigente in materia di messa a disposizione di un determinato biocida sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in tale biocida. In particolare, è possibile, secondo le norme nazionali, autorizzare la messa a disposizione sul mercato solo di un biocida contenente principi attivi esistenti valutati o in corso di valutazione a norma del Regolamento (UE) 1062/2014 e s.m.i. concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva 98/8/CE, ma non ancora approvati per quel tipo di prodotto.

I principi attivi per cui è stata presentata una domanda di approvazione secondo gli articoli 6 e 7 e che sono presenti nella lista di cui all'articolo 95 del Regolamento (UE) 528/2012 per i tipi di prodotto 4 e 5 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino alla data della decisione che rilascia l'approvazione.

I prodotti biocidi per cui è stata presentata una domanda di autorizzazione secondo i capi da IV a VIII del Regolamento (UE) 528/2012 per i tipi di prodotto 2, 4, 5 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati fino alla data della decisione che rilascia l'autorizzazione.

Il Ministero della Salute è l'Autorità competente italiana per l'attuazione del Regolamento (UE) 528/2012, pertanto eventuali quesiti riguardanti l'applicazione della suddetta normativa a uno specifico prodotto deve essere indirizzata a biocidi@sanita.it;

4. è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova nonché l'uso per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Ai fini della conformità igienico-sanitaria, le sostanze contenute nel reagente chimico devono soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato "in un'apposita sezione del sito web dell'Istituto Superiore di Sanità";
In caso di utilizzo di sostanze per cui non esiste una norma di uso specifico, l'operatore economico chiederà alla Autorità Competente un parere per un uso "ad interim" in attesa che venga sviluppata la norma specifica;
5. sono disponibili evidenze della conformità a eventuali criteri aggiuntivi stabiliti dall'Istituto Superiore di Sanità in considerazione di eventuali indicazioni emanate da altre organizzazioni scientifiche, di risultati di studi scientifici disponibili in letteratura o prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità e/o di eventuali segnalazioni igienico-sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Gli eventuali criteri aggiuntivi per la valutazione di conformità di un reagente chimico sono riportati in un'apposita sezione del sito web dell'Istituto Superiore di Sanità;
6. Le diluizioni in acqua devono essere eseguite utilizzando le migliori tecnologie disponibili e tutte le operazioni devono essere eseguite secondo le Buone Pratiche di Fabbricazione e/o secondo le indicazioni del fornitore, se disponibili.

Nella domanda di autorizzazione l'Operatore economico deve dichiarare la presenza di eventuali impurezze, sottoprodotti e additivi nel reagente chimico, inclusi quelli non elencati nelle norme tecniche di riferimento. Quest'ultimi saranno anch'essi oggetto di valutazione ai fini della verifica della conformità igienico-sanitaria del reagente chimico in base a quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità con un parere ad "hoc".

Sezione C. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante attivo

C1. Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo

L'autorizzazione di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformità igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in un'apposita sezione del sito web dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella domanda di autorizzazione l'operatore economico deve dichiarare la presenza di eventuali impurezze, sottoprodotti o additivi derivanti dal materiale di partenza e/o dal processo di fabbricazione, non elencate nelle norme tecniche di riferimento. Quest'ultime saranno anch'esse oggetto di valutazione ai fini della verifica della conformità igienico-sanitaria del materiale in base a quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità con un parere ad "hoc".

C2. Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici)

L'autorizzazione di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio ionico e adsorbenti".

In tabella XXX sono indicate tutte le sostanze chimiche che devono essere ricercate nell'acqua di prova e i relativi limiti di qualità ai fini della conformità igienico-sanitaria di Resine a scambio ionico e/o adsorbenti.

Nella domanda di autorizzazione l'operatore economico deve indicare le modalità operative da applicare nella rigenerazione della resina a scambio ionico e/o adsorbente e negli eventuali trattamenti di disinfezione. Tali modalità devono garantire l'adeguata rimozione dei residui di reagenti chimici impiegati durante queste fasi, prima della successiva messa in uso della resina a scambio ionico e/o adsorbente. Le informazioni prodotte dall'operatore economico sulle modalità operative di cui sopra saranno oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità con un parere ad "hoc".

Sezione D. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante passivo

D1. Rete a maglie

L'autorizzazione di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se i materiali utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie, a contatto con l'acqua, sono conformi ai requisiti specificati negli allegati I-III del DM 174/2004.

D2. Materiale granulare inerte

L'autorizzazione di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova.

Ai fini della conformità igienico-sanitaria, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in un'apposita sezione del sito web dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella domanda di autorizzazione l'operatore economico deve dichiarare:

- la presenza di eventuali impurezze, sottoprodotti o additivi derivanti dal materiale di partenza e/o dal processo di fabbricazione, non elencate nelle norme tecniche di riferimento;
- tipo e uso di reagenti chimici per il lavaggio e la disinfezione del materiale granulato inerte.

Tali informazioni saranno anch'esse oggetto di valutazione ai fini della verifica della conformità igienico-sanitaria del materiale in base a quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità con un parere ad "hoc".

D3. Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi

L'autorizzazione di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi di cui all'art. 11 del presente decreto può essere concessa solo se:

1. i materiali impiegati per la fabbricazione della membrana, a contatto con l'acqua, sono conformi ai requisiti specificati negli allegati I-III del DM 174/2004;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua".
In tabella XXX sono indicate tutte le sostanze chimiche che devono essere ricercate nell'acqua di prova e i relativi limiti di qualità ai fini della conformità igienico-sanitaria di membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi.

Nella domanda di autorizzazione l'operatore economico deve indicare tipo e uso di reagenti chimici per il lavaggio e la disinfezione della membrana in esame. Tali informazioni saranno oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità con un parere ad "hoc".

Sezione E. Sistema di autorizzazione e registrazione

L'autorizzazione di un ReMaF è rilasciata dall'Istituto Superiore di Sanità (in prosieguo "ISS") sulla base di specifico certificato di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nelle sezioni B, C e D del presente allegato.

Il certificato deve essere rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'accREDITAMENTO deve riguardare la certificazione di ReMaF oggetto del presente documento, ovvero idonei al contatto con acque destinate al consumo umano.

L'Organismo di certificazione è responsabile dello schema di valutazione della conformità dei ReMF e del prelievo dei campioni di ReMaF in fabbrica.

Ai fini della certificazione di un ReMaF tutte le informazioni relative alla formulazione reagente chimico/materiale filtrante devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformità, ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.

L'Organismo di certificazione deve affidare l'esecuzione delle analisi sui campioni prelevati ad un Laboratorio di prova accreditato ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF e ILAC per le attività di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF. Una deroga al requisito dell'accREDITAMENTO per le prove richieste e indicate nelle sezioni B, C, D del presente allegato, può essere autorizzata solo dall'ISS, e in tale circostanza, è responsabilità dell'Organismo di certificazione accertare che il laboratorio operi comunque in conformità alla ISO/IEC 17025.

L'Organismo di certificazione introduce nella Banca dati ReMaF di cui all'articolo all'articolo 11 comma 4 del presente decreto le informazioni riguardanti i certificati rilasciati, comprese le modifiche e le integrazioni, nonché i certificati sospesi, resi nuovamente validi, ritirati o rifiutati e le limitazioni imposte sui certificati.

L'iter di autorizzazione di un ReMaF inizia quando l'Operatore economico presenta la domanda di autorizzazione all'ISS corredata secondo la procedura resa disponibile nel sito web dell'ISS, che include l'utilizzo della certificazione da parte dell'ISS fino alla chiusura dell'iter autorizzativo.

L'autorizzazione di un ReMaF può essere rifiutata ovvero, se già concessa, può essere rivista ed eventualmente revocata dall'ISS alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti minimi di cui alle sezioni B, C e D, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione e inoltre in caso di accertata irregolarità dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e ai controlli all'importazione.

Il provvedimento di revoca comporta nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale.

Se non revocata in anticipo rispetto al periodo di validità, l'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di 5 anni ed è automaticamente rinnovabile per altri 5 anni su richiesta dell'Operatore economico, previa domanda di rinnovo da presentare all'ISS almeno 90 giorni prima della sua scadenza e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti minimi indicati nelle sezioni B, C e D del presente allegato.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di un ReMaF, nella relativa domanda l'Operatore economico deve riportare, pena l'inaccettabilità della domanda, un'autodichiarazione attestante:

1. l'assenza di modifiche intervenute sul ReMaF nel periodo di validità dell'autorizzazione di cui chiede il rinnovo, incluse quelle riguardanti il processo di produzione;

- 2 il possesso della certificazione di conformità del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione;
- 3 la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente allegato.

L'autorizzazione di un ReMaF è sospesa dall'ISS nel caso in cui siano intervenute le suddette modifiche o qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformità. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'Operatore economico dovrà integrare, entro 90 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dall'ISS sui cambiamenti intervenuti e/o comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarità.

Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarità, l'autorizzazione sarà revocata dall'ISS, salvo richiesta motivata da parte dell'Operatore di un supplemento di tempo per il riscontro.

L'autorizzazione decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo da parte dell'Operatore economico.

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione di un ReMaF, l'eventuale rinnovo della sua autorizzazione richiederà la ripetizione ex novo dell'intero processo autorizzativo secondo il sistema di autorizzazione descritto nel presente sezione.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima di essere immessi sul mercato, i ReMaF devono essere registrati da parte dell'Operatore economico nella Banca dati ReMaF che crea e restituisce all'Operatore economico, automaticamente e in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto autorizzato ("codice alfanumerico identificativo univoco").

Nella «banca dati ReMaF» figurano, per ogni singolo prodotto autorizzato:

1. la denominazione commerciale e una sintetica descrizione del prodotto (composizione e informazioni sull'utilizzo);
2. la generalità o ragione sociale nonché la sede del produttore/distributore/importatore;
3. la certificazione di conformità ottenuta dall'Organismo di certificazione;
4. l'autorizzazione rilasciata dall'ISS;
5. il codice alfanumerico identificativo univoco.

Sezione F. Immissione in commercio di ReMaF autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, può essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto.

L'autorizzazione è rilasciata dall'ISS tenendo conto della autorizzazione concessa dallo Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il ReMaF deve essere registrato nella Banca dati ReMaF ai fini dell'immissione sul mercato nazionale.

Sezione G. Immissione in commercio di ReMaF provenienti da un Paese extra-UE

È consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da un Paese extra-UE solo se autorizzati nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e purché il produttore del Paese di origine ne garantisca e mantenga la conformità a dette disposizioni e a condizione che siano registrati nella Banca dati ReMaF.

Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformità dei ReMaF in importazione da Paesi extra-UE e autorizzati ai sensi del presente decreto, gli USMAF territorialmente competenti effettuano un esame della documentazione attestante la conformità, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti.

In caso di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra-UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Sezione H. Vigilanza sul territorio nazionale

Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformità dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto, le ASL effettuano un esame della documentazione attestante la conformità riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti.

Il personale dell'ASL incaricato della vigilanza, può procedere ai suddetti controlli senza preavviso e ovunque si utilizzino, producano e/o commercializzino i ReMaF.

In caso di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa mediante posta elettronica certificata, allegando il verbale d'ispezione della verifica svolta, il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Ministero della salute, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ISS, notifica al titolare dell'autorizzazione la necessità di adottare, entro un tempo congruo le opportune azioni correttive dirette a rimuovere le cause di irregolarità, sospendendo nel frattempo l'autorizzazione.

Per l'annullamento del provvedimento di sospensione, l'Operatore economico dovrà fornire al Ministero della Salute, nei termini fissati, le informazioni e la documentazione comprovanti la rimozione delle cause di irregolarità, ivi inclusa ogni eventuale integrazione informativa/documentale richiesta dall'ISS.

Trascorso il termine fissato senza che siano state rimosse le cause di irregolarità, l'autorizzazione sarà revocata dall'ISS.

Il provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione di un ReMaF viene trasmesso dall'ISS al Ministero della salute, che provvede ad informare le altre Autorità competenti.

Trasposizione	Note	Corrispondenza e fonti
---------------	------	------------------------

ALLEGATO XI

Parte A

Direttiva abrogata e successivi atti di modifica
(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).	Solo allegato II, punto 29
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).	Solo punto 2.2 dell'allegato
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 26)

Direttiva	Termine di recepimento
98/83/CE	25 dicembre 2000
(UE) 2015/1787	27 ottobre 2017

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, punto 1)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, punto 2)
—	Articolo 2, punti da 3) a 11)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
—	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
—	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2, parte introduttiva
—	Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	—
Articolo 7, paragrafi 5 e 6	Articolo 13, paragrafi 4 e 5
—	Articolo 13, paragrafi da 6 a 8
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3, primo comma
—	Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 5	—
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 14, paragrafo 4, parte introduttiva, lettera a)
—	Articolo 14, paragrafo 4, lettere b) e c)
Articolo 9, paragrafo 1, prima frase	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva
—	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c)
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, terza frase	Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafi da 3 a 6	Articolo 15, paragrafi da 2 a 5
Articolo 9, paragrafo 7	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 15, paragrafo 6
—	Articolo 16
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 20
Articolo 12	Articolo 22
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
—	Articolo 17, paragrafi 2 e 3
Articolo 13, paragrafi da 2 a 6	—
—	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d)
—	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma
—	Articolo 18, paragrafi da 2 a 5
—	Articolo 19
—	Articolo 21
—	Articolo 23
—	Articolo 25
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 26
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	Articolo 27
Articolo 19	Articolo 28
Allegato I, parte A	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	Allegato I, parte C
—	Allegato I, parte D
Allegato II, parte A, punti 1) e 2)	Allegato II, parte A, punti 1) e 2)
Allegato II, parte A, punto 3)	—
—	Allegato II, parte A, punto 3)
Allegato II, parte A, punto 4)	Allegato II, parte A, punto 4)
Allegato II, parte B, punto 1)	—
Allegato II, parte B, punto 2)	Allegato II, parte B, punto 1)
Allegato II, parte B, punto 3)	Allegato II, parte B, punto 2)
Allegato II, parte C	Allegato II, parte C
Allegato II, parte D, punti 1) e 2)	Allegato II, parte D, punti 1) e 2)
—	Allegato II, parte D, punto 3)
Allegato II, parte D, punto 3)	Allegato II, parte D, punto 4)
Allegato III, primo comma	Allegato III, primo comma
—	Allegato III, secondo comma
Allegato III, secondo comma	Allegato III, terzo comma
Allegato III, parte A, primo e secondo comma	—
Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)	Allegato III, parte A
Allegato III, parte B, punto 1), primo comma	Allegato III, parte B, punto 1), primo comma
Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma	—
Allegato III, parte B, punto 1), terzo comma e Tabella 1	Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma e Tabella 1

Allegato III, parte B, punto 1), Tabella 2	—
Allegato III, parte B, punto 2)	Allegato III, parte B, punto 2)
—	Allegato III, parte B, punto 3)
Allegato IV	—
Allegato V	Allegato VII
—	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI